

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreti del 22 luglio 2024

N. 88pag. 15149

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA
E PARTITE FINANZIARIE

**Decreto del Dirigente del Settore
Entrate Tributarie e Riscossioni
Coattive del 22 agosto 2024, n.
228pag. 15149**

**Decreto del Dirigente del Settore
Entrate Tributarie e Riscossioni
Coattive del 22 agosto 2024, n.
229pag. 15149**

DIREZIONE - RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

**Decreto del Dirigente della Dire-
zione Risorse Umane e Strumen-
tali del 22 agosto 2024, n. 558pag. 15149**

**Decreto del Dirigente della Dire-
zione Risorse Umane e Strumen-
tali del 22 agosto 2024, n. 560pag. 15149**

**Decreto del Dirigente del Settore
SUAM e Soggetto Aggregatore del
22 agosto 2024, n. 205pag. 15150**

**Decreto del Dirigente del Settore
SUAM e Soggetto Aggregatore del
22 agosto 2024, n. 206pag. 15150**

**Decreto del Dirigente del Settore
SUAM e Soggetto Aggregatore del
22 agosto 2024, n. 207pag. 15150**

**Decreto del Dirigente del Settore
SUAM e Soggetto Aggregatore del
22 agosto 2024, n. 208pag. 15150**

**Decreto del Dirigente del Settore
Provveditorato ed Economato del
22 agosto 2024, n. 588**
*Rimborso rendiconto economale n.6
delle spese sostenute dalla cassa
economale nel mese di giugno 2024 –
Area Spesa 03 – bilancio 2024/2026
annualita' 2024.....pag. 15151*

**Decreto del Dirigente del Settore
Provveditorato ed Economato del
22 agosto 2024, n. 596pag. 15153**

DIPARTIMENTO – INFRASTRUTTURE,
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

**Decreto del Dirigente del Settore
Infrastrutture e Viabilità del 22
agosto 2024, n. 174..... pag. 15153**

DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

**Decreto del Dirigente della Dire-
zione Ambiente e Risorse Idriche
del 21 agosto 2024, n. 79**

L.R. 23 agosto 1982, n. 32 articolo 15
– Proroga della CONCESSIONE mine-
raria di acqua termale denominata
“La Valle” localizzata nel territorio
del Comune di Petriano (PU) - istanza
30 dicembre 2020 (prot. n. 1467162
30/12/2020) Accertamento entrata
diritto di superficie articolo 19 LR
32/1982 concessionario RICCIONE
TERME Spa - Fascicolo n. 500.160.
140/2018/SMD/26 pag. 15153

DIREZIONE – PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO

**Decreto del Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord del 21
agosto 2024, n. 534**

ARTT. 7-8-9-10 del R.D.L. 3267/1923
– DGR Marche 1732/2018 - ART. 10
L.R. 6/2005. IMPRESA AGRICOLA
BERNARDI FABBRANI PIETRO Auto-
rizzazione ad intervento di taglio di
diradamento di un bosco d’alto fusto
in loc. Vallugola (fgl. 1 partt. 37, 45,
46, 47,51, 84 ha 0.98.22 circa), Co-
mune di Pesaro..... pag. 15155

**Decreto del Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord del 21
agosto 2024, n. 535**

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio
Pubblico - Ramo Idrico. Fondi OPCM
3548/2006 e PNRR Missione 2 Com-
ponente 2.1b – Casse di espansione
bacino idrografico Rio Scaricalasino
denominate 2a - 3b2- 3c – 3d – 4a
– 4b. Comune di Osimo (AN). Richie-
dente: Consorzio di Bonifica delle
Marche (C.F. 92049990416 P. IVA
02532390412). Autorizzazione Rep.
n° 3025/MUS integrativa della auto-
rizzazione n° 2987/MUS del 15/05/
2024. pag. 15157

Decreto del Dirigente del Settore

**Genio Civile Marche Nord del 21
agosto 2024, n. 536**

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio
Pubblico - Ramo Idrico. Lavori di ri-
strutturazione/restauro del ponte di
Via del Lavoro, sul torrente Troscione
ricadente nel territorio del comune di
Filottrano (AN). Variante concernente
la realizzazione dell’impalcato. Ri-
chiedente: Amministrazione comuna-
le. Autorizzazione Rep. n° 3023/mus
(rif. Nulla Osta n. 1026/mus. pag. 15158

**Decreto del Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord del 22
agosto 2024, n. 537**

Intervento di realizzazione di casse
di espansione nei Comuni di Falco-
nara Marittima, Camerata Picena e
Ancona, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle aree del bacino
idrografico del Fiume Esino inte-
ressate dagli eventi alluvionali del
2006, O.P.C.M. N. 3548/2006 (CUP
H11111000100001). Saldo indennità
di occupazione temporanea. Impegni
di spesa a copertura del QE. Bilancio
2024/2026, annualità 2024, Capito-
lo 2090120189. pag. 15160

**Decreto del Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord del 22
agosto 2024, n. 538**

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e s.m.i. SPOR-
TELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL
COMUNE DI URBINO Nulla osta con
prescrizioni a tutela del vincolo idro-
geologico per ristrutturazione di n. 3
immobili con ampliamento volumetri-
co ai sensi della L.R. 22/2009 in Via
Monte Avorio, 35 (Foglio n°197 partt.
77, 79 sub 1-2), Comune di Urbino.
Istanza presentata dalla ditta FELI-
GIOTTI RICCARDO, GIOMBINI LIVIA-
NA per il tramite dello Sportello Unico
per l’edilizia del Comune di Urbino
(Pratica n. 2024/18). pag. 15160

**Decreto del Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord del 22
agosto 2024, n. 539**

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e s.m.i. SPOR-
TELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL
COMUNE DI CAGLI Nulla osta con
prescrizioni a tutela del vincolo idro-

geologico per sanatoria opere abusive (I Condonò L. 47/85 – pratica Condonò Edilizio n. 275/86 Trufelli Mario) realizzate nell’anno 1980 su fabbricato sito in loc. Polea n. 40 (Foglio n° 205 part. 489 sub 1-2), Comune di Cagli. Istanza presentata dalla ditta TRUFELLI MASSIMILIANO, LUCIA, AGNESE, FORMICA ELIA eredi TRUFELLI MARIO per il tramite dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Cagli (Pratica Edilizia 81/2023). pag. 15162

Decreto del Dirigente del Settore Rischio Sismico e SA Sisma 2016 del 19 agosto 2024, n. 214 pag. 15163

Decreto del Dirigente del Settore Rischio Sismico e SA Sisma 2016 del 19 agosto 2024, n. 215 pag. 15163

DIPARTIMENTO – POLITICHE SOCIALI,
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 19 agosto 2024, n. 358
DDS n. 360/SIP del 25/05/2023 “Avviso Pubblico per l’assegnazione di Borse Lavoro – DGR n. 454 del 04/04/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (4) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 13.400.000,00”. Decadenza Borsa Lavoro cod. Siform 1095056..... pag. 15164

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 19 agosto 2024, n. 359
DDS n. 709/SIP/2023 – Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche”. DGR n. 1141 del 31/07/2023 – PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024. € 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 3 giugno - 4 agosto 2024)..... pag. 15164

Decreto del Dirigente del Settore

Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 361
Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per “Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 1 unità afferente al profilo di Operatore Tecnico con mansioni di Archivistica – Area del Personale di Supporto) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche..... pag. 15165

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 362
Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per “Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 1 unità afferente al profilo di Coadiutore Amministrativo – Area del Personale di Supporto) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche..... pag. 15172

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 363
Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per “Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 2 unità afferente al profilo di Coadiutore Amministrativo – Area del Personale di Supporto) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche..... pag. 15176

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 364
CPI PESARO - Approvazione graduatoria definitiva per l’Avviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, D.G.R. Marche n. 203/2021 e D.D.P.F. 252/GML/2021, di n. 1 unità con profilo professionale di Operatore Tecnico archivi ospedalieri a tempo determinato, presso AST Pesaro Urbino pag. 15180

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e Politiche

del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 365

Avviamento al lavoro ai sensi della L. n. 113/85 presso azienda BIES-SE SPA di Pesaro di nr. 1 Centralista telefonico non vedente ID SIL 1706472, iscritto nell'Elenco della Provincia di Pesaro-Urbino..... pag. 15184

DIREZIONE - SANITÀ E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 185 pag. 15184

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 186 pag. 15184

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 187 pag. 15184

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 188 pag. 15184

DIREZIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E IMPRESE

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 19 agosto 2024, n. 391 pag. 15185

DIREZIONE - AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 520 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 521 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 522 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 523 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 524 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 525 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 526 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 527 pag. 15185

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 528 pag. 15186

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 530 pag. 15186

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 531 pag. 15186

DIREZIONE - ARS

Decreto del Dirigente del Settore Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR – ARS del 19 agosto 2024, n. 14

Avvio indagine di mercato tramite pubblicazione di avviso finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'acquisizione e la manutenzione di un Sistema Informativo di analisi e gestione dei dati relativi al ricovero ospedaliero..... pag. 15186

**ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Comune di Montefortino

Accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno in localita' Serra,

utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, ai sensi dell'art. 31, comma 21, della legge n. 448 del 23.12.1998 e smi pag. 15188

Comune di Pergola

Declassificazione e sdemanializzazione per cessione area di sedime fabbricato in loc.Pantana - Pergola... pag. 15189

Provincia di Macerata

Realizzazione di un nuovo ponte al km 0+300 della S.P. 34 "Corridonia". Ordine di deposito c/o Cassa DD.PP. delle indennità non accettate - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000318 del 14/08/2024 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES)..... pag. 15190

(MC) per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra, nell'ambito del procedimento di PAS ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs n. 28/2011 pag. 15193

Snam Rete Gas S.p.a.

Pubblicazione decreti di Asservimento / Occupazione Temporanea..... pag. 15195

AVVISI

Comune di Carassai

Gasdotto "Anello Val d'Aso DN 150/100 (6"/ 4") DP 75 bar" autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere della Regione Marche n. 452 del 14/12/2023. Soggetto proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. ESTRATTO DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA PROT. N. 3119 DEL 31.07.2024 ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 52-octies del D.P.R. 327/2001 e ss.m.ii., per costituzione di servitù e occupazione temporanea con determinazione dell'indennità ai fini della realizzazione dell'opera pubblica pag. 15191

Comune di Ussita

SISMA 2016 – O.C.S.R. N.109/2020_ Variante al progetto finanziato con Decreto n.2091 del 14.04.2023 per delocalizzazione della sottostazione elettrica del fabbricato sito in Contrada Capovallazza, distinto al N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 17, e 9 pag. 15193

FV Schito S.r.l

Avviso, ai sensi delle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 4 della LR n. 19/1988, di richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto a media tensione (20kV) in cavo interrato nel Comune di Treia

ATTI DELLA REGIONE

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 luglio 2024, n. 88**

Modifica del DPGR n. 286 del 25/11/2019 “Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES) Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art.7, 1° comma della L.R. n. 32/2001

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

**DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA
E PARTITE FINANZIARIE

Decreto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive del 22 agosto 2024, n. 228

Accertamento entrate di euro 347.578,61 nel capitolo n. 1101010002 e di euro 1.381.504,87 nel capitolo n. 1101010004. Bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. Periodo incassi dal 1 luglio 2024 al 31 luglio 2024.

Decreto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive del 22 agosto 2024, n. 229

D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii. – accertamento entrate degli avvisi di accertamento e irrogazione delle sanzioni per il recupero della tariffa fitosanitaria relativa all’anno 2019 – notificati tramite messo comunale. Bilancio 2024-2026 annualità 2024

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

DIREZIONE - RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 22 agosto 2024, n. 558

D.lgs. n. 36/2023, articolo 50, comma 1 lett. b) affidamento diretto in modalità di accordo quadro triennale per il servizio di attività di coaching per il personale della Regione Marche con incarichi di responsabilità e attività di supporto per progetti di miglioramento organizzativo – CIG B23A4A56BB - capitolo 2011010053 - Bilancio 2024/2026 - Ordinativo per avvio percorsi di coaching.

Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 22 agosto 2024, n. 560

Avviamento al lavoro ai sensi della Legge n. 113/1985 e s.m.i. Assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 2 centralinisti telefonici non vedenti - Area degli Operatori Esperti (ex cat. B1/AF), profilo professionale “Esecuto-

re dei servizi di supporto” - codice identificativo Job Agency IdSil 1451138 e IdSil 1458982.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore del 22 agosto 2024, n. 205

D.Lgs. n. 36/2023 – Appalto specifico indetto da Regione Marche – Settore SUAM e Soggetto Aggregatore, per la fornitura di server e manutenzione apparati di rete per potenziamento infrastruttura datacenter nell'erogazione di servizi cloud distribuiti in continuità operativa e sito DR, suddiviso in due lotti funzionali, per un importo complessivo a base di appalto di 1.160.500,00 € (iva esclusa) - lotto n. 1 importo 885.000,00 € (iva esclusa), CIG: B202BA025A; lotto n. 2 importo 275.500,00 € (iva

Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore del 22 agosto 2024, n. 206

Art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 – Servizi di assistenza, manutenzione, supporto e formazione della Piattaforma “GUIDO” - Avvio rilancio competitivo in adesione ad “Accordo Quadro ICT- Numero gara SIMOG: 7447963 - Lotto 4 CIG: 792321188D” – CIG derivato: B1CBC61EAB - Decreto di aggiudicazione.

Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore del 22 agosto 2024, n. 207

Procedura aperta per l'affidamento di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni della Regione Marche – N. Gara 7964703 – Decreto di Autorizzazione al subappalto per il Lotto 1 – CEAM Adriatica Servizi – Società a responsabilità limitata – Pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dalla sua pubblicazione

Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore del 22 agosto 2024, n. 208

Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs n. 36/2023 per il servizio di supporto alla commissione giudicatrice ed al RUP nell'ambito dell'appalto specifico indetto dal Soggetto Aggregatore regionale per l'affidamento dei

servizi di vigilanza privata armata e vigilanza privata non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o pubblici esercizi per le pubbliche amministrazioni della Regione Marche - Seconda edizione - Numero gara SIMOG 8810105 – Lotti n. 2 e n. 4.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 22 agosto 2024, n. 588

Rimborso rendiconto economale n.6 delle spese sostenute dalla cassa economale nel mese di giugno 2024 – Area Spesa 03 – bilancio 2024/2026 annualita' 2024

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di assumere impegni di spesa sui capitoli del bilancio 2024/2026 annualità 2024 e per gli importi sotto indicati con contestuale riduzione di pari importo delle prenotazioni di impegno di spesa, assunte con il Decreto n.31/PRE del 23/01/2024 e di liquidare a favore del Dirigente del Settore Provveditorato ed economato in qualità di Economo, l'importo complessivo di € 906,08 come di seguito specificato relativo al rendiconto nr.6 per le spese sostenute nel mese di Giugno 2024 ai sensi dell'art. 4 del R.R.3/2016:

Capitolo	Classificazione V°	Descrizione Classificazione	Importo Impegno
2010310003	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,40 €
2010310003	1.03.01.02.006	Materiale informatico	26,99 €
2010310004	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,00 €
2010310011	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	200,00 €
2010310012	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3,18 €
2010310014	1.03.02.16.002	Spese postali	14,25 €
2010310031	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	161,76 €
2010310043	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	443,50 €
		TOTALE	906,08 €

Di ridurre le prenotazioni di spesa assunte con il Decreto n.31/PRE del 23/01/2024 sui capitoli di spesa del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 come di seguito specificato:

Capitolo	N. prenotazione	Importo della riduzione
2010310003	1665	26,40 €
2010310003	1665	26,99 €
2010310004	1666	30,00 €
2010310011	1668	200,00 €
2010310012	1669	3,18 €

Che la codifica delle transazioni elementari, di cui agli artt. 5, 6 Allegato 7 del D.Lgs.118/2011 per il capitolo e l'impegno oggetto del presente atto è quello di seguito specificato:

Capitolo	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
2010310003	01	03	2110102999	13	8	1030102999	0000000000000000	3	3	000
2010310003	01	03	2110102006	13	8	1030102006	0000000000000000	3	3	000
2010310004	01	03	2110102002	13	8	1030102002	0000000000000000	3	3	000
2010310011	01	03	2130101001	13	8	1030207001	0000000000000000	3	3	000
2010310012	01	03	2120111003	13	8	1030213003	0000000000000000	3	3	000
2010310014	01	03	2120114002	13	8	1030216002	0000000000000000	3	3	000
2010310031	01	03	2120107001	13	8	1030209001	0000000000000000	3	3	000
2010310043	01	03	2110102005	13	8	1030102005	0000000000000000	3	3	000

Che ai sensi dell'art.50 della L.R. 31/2001 la documentazione idonea, completa e regolare è trattenuta agli atti presso la Cassa Economale della Settore Provveditorato ed economato;

Di pubblicare il presente atto sul B.U.R. M.

Il dirigente
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

DECRETA

Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 22 agosto 2024, n. 596

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dell'attività di pulizie, sanificazione e sgombrò locali, di proprietà della Regione Marche – “Ex ostello della gioventù” “Casa Freedom” sito a Pesaro, Strada Panoramica dell'Arzio Bilancio 2024/2026, Annualità 2024, Capitoło 2010310012 – CIG B2D0795E36.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIPARTIMENTO – INFRASTRUTTURE,
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità del 22 agosto 2024, n. 174

L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 - D.G.R. n. 854 del 04/06/2024 – Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale. Nomina commissione tecnica preposta alla valutazione delle istanze.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche del 21 agosto 2024, n. 79

L.R. 23 agosto 1982, n. 32 articolo 15 – Proroga della CONCESSIONE mineraria di acqua termale denominata “La Valle” localizzata nel territorio del Comune di Petriano (PU) - istanza 30 dicembre 2020 (prot. n. 1467162 30/12/2020) Accertamento entrata diritto di superficie articolo 19 LR 32/1982 concessionario RICCIONE TERME Spa - Fascicolo n. 500.160.140/2018/SMD/26

IL DIRIGENTE

omissis

1. di **CONCEDERE**, nei termini della LR 32/1982 art 15, verificati i presupposti di legittimità, a **RICCIONE TERME Spa** con sede in Viale Torino, 16 – 47838 – RICCIONE - P.Iva 02006130401 – la proroga della CONCESSIONE mineraria di acqua minerale termale denominata “La Valle”, localizzata nel territorio del Comune di Petriano (PU) per una superficie di ettari **110,00**, a seguito dell’istanza di proroga datata 30 dicembre 2020, acquisita agli atti al protocollo n. 1467162 del 30/12/2020 (R_MARCHEIGRMISMDIA);
2. di **STABILIRE** che la durata della concessione di che trattasi, come prorogata, è pari ad anni 20 (venti) a decorrere dal 04.03.2021, senza soluzione di continuità rispetto al precedente titolo concessorio;
3. di **APPROVARE** il programma generale dei lavori presentato a corredo dell’istanza di proroga da **RICCIONE TERME Spa** come sopra identificata per il **periodo 2021/2041**;
4. di **CONFERMARE** il perimetro della concessione con i vertici ABCDEF stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3482 del 28/12/1990 poi adottato con Decreto Presidenziale n. 1299 del 05/03/1991 e dalla Determina del Dirigente del Servizio Sanità di **proroga** n. 481 del 17/07/2002 per una superficie totale di ettari **110,00**, riportata nelle planimetrie progettuali scala 1:2.000;
5. di **INDIVIDUARE**, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, la “zona di tutela” come l’area riportata nella planimetria scala 1:10.000 depositata agli atti in sede di richiesta di proroga;
6. di **CONFERMARE** che costituiscono pertinenze della concessione “La Valle” le opere descritte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3482 del 28/12/1990 poi adottata con Decreto Presidenziale n. 1299 del 05/03/1991 e dalla Determina del Dirigente del Servizio Sanità di proroga n. 481 del 17/07/2002: manufatti, opera di presa sorgente, tubazioni di adduzione allo stabilimento e qualsiasi altra opera venga realizzata durante e successivamente alla coltivazione della concessione;
7. di **ASSOGGETTARE** il mantenimento della concessione come prorogata alle seguenti prescrizioni:
 - a) dare comunicazione al competente ufficio di questo Ente dell’avvio di ogni attività prevista nel programma generale dei lavori ventennali;
 - b) osservare la distanza di m. 10,00 dal ciglio o argine prossimo del corso d’acqua per ogni opera che si intende realizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal R.D 25/7/1904 n. 553 e successive modificazioni e dal R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni;

- c) installare e mantenere funzionante un misuratore di portata, un contatore volumetrico e le altre strumentazioni prescritte con il presente provvedimento presso la sorgente;
 - d) comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, al competente ufficio di questo Ente la descrizione dettagliata dei lavori, previsti, eseguiti nell'anno trascorso unitamente ai costi sostenuti, la descrizione dettagliata, con le singole previsioni di spesa, dei lavori previsti per l'anno successivo e riportate nel Programma Generale dei Lavori 2021-2041 approvato al precedente punto 3);
 - e) mantenere i requisiti di capacità tecnico-economica previsti;
 - f) corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Marche il diritto proporzionale annuo anticipato previsto dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 32/1982 e s.m.i.;
 - g) eseguire annualmente, alla presenza di un funzionario del competente servizio dell'unità sanitaria locale, la misurazione della sorgente con la contestuale verifica del corretto funzionamento dei misuratori automatici di portata installati alla sorgente stessa;
 - h) eseguire annualmente le analisi complete delle acque; ai prelievi assisterà un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale; le analisi debbono essere effettuate presso i laboratori pubblici autorizzati dal ministero della sanità o presso istituti universitari;
 - i) rispettare i modi e i tempi stabiliti nel programma generale dei lavori, salvo consenso del competente ufficio di questo Ente alla sospensione dei lavori o alla graduale esecuzione di essi ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 32/1982;
 - j) mettere a disposizione degli organi di vigilanza i mezzi necessari per l'ispezione;
 - k) rispettare tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione ai fini del controllo della regolare esecuzione dei prelievi idrici;
 - l) in caso di cessazione della concessione, ai sensi del Capo V della L.R. n. 32/1982 articolo 25, le pertinenze indicate al punto 6 devono essere messe in sicurezza (custodite) in attesa della restituzione all'autorità competente;
 - m) adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici al fine di evitare danni alla risorsa mineraria;
 - n) l'attività di cui alla concessione non deve costituire pericolo per la salute dell'uomo, recare pregiudizio per l'ambiente e/o danneggiare il paesaggio;
 - o) divieto di fare commercio, sotto qualunque forma, delle acque captate all'interno dell'area oggetto della concessione senza le necessarie autorizzazioni sanitarie;
 - p) divieto di effettuare nuove perforazioni e/o opere di captazione nell'area della concessione, senza la preventiva autorizzazione;
 - q) divieto di trasferire la concessione per atto tra vivi senza l'autorizzazione dell'organo concedente;
 - r) per l'iscrizione di ipoteche sui beni oggetto della concessione è necessario acquisire la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.18 della L.R. 32/1982;
 - s) il titolare della concessione nel caso di attività su fondi di proprietà di terzi, ricompresi nell'area della concessione, è obbligato al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art.33 della L.R. 32/1982: deve notificare al proprietario del fondo il provvedimento comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori almeno trenta giorni prima dell'inizio; deve risarcire gli eventuali danni ed è tenuto a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, una cauzione, determinata, in caso di dissenso tra le parti, dalla Regione, sentito, ove occorra, il parere di un perito; i lavori possono essere iniziati soltanto a deposito effettuato; in caso di insorgenza di contenzioso la decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori è sospesa fino alla soluzione della controversia;
 - t) il presente provvedimento non legittima il titolare della concessione ad operare in difformità dei regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico-sanitarie, delle norme urbanistiche e edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge.
8. di **DARE ATTO** che la vigilanza è esercitata dall'A.S.T. (Azienda Sanitaria Territoriale) competente per territorio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 32/1982 e dell'art. 14 del D.Lgs. 105/1992, e dalla Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 112/1998;
9. di **DARE ATTO** che i beni oggetto della concessione e le pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili;
10. di **DISPORRE** che il presente provvedimento sia accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi e fatti salvi i vincoli urbanistici;

DIREZIONE – PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO

11. di **ACCERTARE**, a fronte della proroga di che trattasi, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, nei termini del decreto legislativo n. 118/2011, art. 53, a carico del bilancio 2024/2026, sul capitolo di entrata 1301030008 – con soggetto debitore **RICCIONE TERME Spa** come sopra identificata:

- a) annualità 2024, per l'importo di € 2.860,00, tenuto conto della quantificazione, in aumento, del diritto annuo anticipato proporzionale all'estensione della superficie, in base all'articolo 9 comma 1 della L.R. 25/2023, modificativo dell'articolo 19, comma 1 della LR 32/1982,
- b) annualità 2025 per l'importo di € 2.860,00 e annualità 2026 per l'importo di € 2.860,00, a titolo del detto diritto annuo, dovuto a regime

codifica della transazione elementare connessa all'accertamento:

0000 1240201001 000 2 3010302001
0000000000000000 2 1 000.

12. di **AUTORIZZARE**, contestualmente, la regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 2291 del 01.03.2024 di € 2.860,00, a fronte dell'accertamento assunto con il presente atto nei termini della lettera a) punto precedente, capitolo 1301030008, versante **RICCIONE TERME Spa**.

13. di **PROCEDERE**, per le annualità dal 2027 al 2041, anno di scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 alla previsione di entrata determinata nell'importo di € 2.860,00, da registrarsi per ciascuna annualità, sul capitolo di entrata 1301030008, a carico del soggetto debitore **RICCIONE TERME Spa**, come sopra identificato.

14. di **DISPORRE** che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti i soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ed ai soggetti comunque intervenuti nel procedimento;

15. di **DISPORRE** che il presente provvedimento venga notificato al legale rappresentante pro tempore della **RICCIONE TERME Spa**;

16. di **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/1982;

17. di **DARE ATTO**, infine, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(David Piccinini)

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 agosto 2024, n. 534

ARTT. 7-8-9-10 del R.D.L. 3267/1923 – DGR Marche 1732/2018 - ART. 10 L.R. 6/2005. IMPRESA AGRICOLA BERNARDI FABBRANI PIETRO
Autorizzazione ad intervento di taglio di diradamento di un bosco d'alto fusto in loc. Vallugola (fgl. 1 partt. 37, 45, 46, 47,51, 84 ha 0.98.22 circa), Comune di Pesaro.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. DI CONCEDERE, alla società **BERNARDI FABBRANI PIETRO IMPRESA AGRICOLA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 6/2005 – DGR Marche 1732/2018, l'autorizzazione al taglio di diradamento di un bosco d'alto fusto in loc. Vallugola (fgl. 1 partt. 37, 45, 46, 47,51, 84 ha 0.98.22 circa), Comune di Pesaro, con le prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI

In ottemperanza alla L.241/1990, così come modificata con le leggi n.124 del 7-8-2015 e n.221 del 28-12-2015, le seguenti prescrizioni sono formulate in ossequio di vincoli derivanti da disposizioni normative, per la tutela dell'interesse del bene pubblico, per la salvaguardia dei suoli dal punto di vista della stabilità, della regimazione delle acque e della denudazione. In particolare, ai sensi del R.D.L. 3267/23, al fine di evitare che i terreni di qualsiasi natura e destinazione non subiscano danno pubblico, denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque

1. la superficie da sottoporre al taglio, viene indicata nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Sup. ha	Sup. al taglio
1	37	0.94.30	0.27.05
1	45	0.23.32	0.19.53
1	46	0.38.24	0.03.16
1	47	0.95.60	0.24.34
1	51	1.05.30	0.23.01
1	84	0.04.03	0.01.13
TOTALE		3.60.79	0.98.22

2. il taglio, viene autorizzato come taglio di diradamento di una fustaia e nel suo complesso non dovrà comunque interessare oltre il 30 % degli esemplari presenti nell'area di intervento, dovrà mirare alla eliminazione delle piante di Pioppo nero/bianco, Robinia e Olmo secche o seccaginosi in piedi, nonché eventuali esemplari stramaturi (al momento solo per la Robinia), malformati, addugiati, policormi e sottomessi e dovrà garantire una superficie di copertura omogenea per non creare spazi scoperti. Non dovranno essere interessati al taglio gli esemplari di Roverella. Il tutto dovrà essere eseguito conformemente alle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla D.G.R. Marche n° 1732/18;
 3. sono ricompresi negli interventi i lavori di potatura e spalcatura;
 4. ai sensi dell'art. 23 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. 1732/18, il taglio di diradamento è consentito in qualsiasi stagione dell'anno e il presente parere ha validità biennale sino al 31/08/2026. Peraltro si consiglia di eseguire le operazioni di taglio su piante arboree in piedi nel periodo autunnale-invernale;
 5. l'esecuzione dei tagli dovrà essere attuata con idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e dovranno essere applicate tutte le misure di controllo della caduta al fine di evitare danni ad altre piante, così come previsto dall'art. 10 comma 2 della D.G.R. 1732/2018;
 6. non si potranno tagliare le piante poste sul confine di proprietà o sul confine con terreni destinati a prati pascoli o seminativi. Inoltre la ramaglia derivante dal taglio non deve essere posta entro 15 metri dal confine con strade ad uso pubblico al fine di contrastare il pericolo d'incendio né entro ed in prossimità di corsi d'acqua, pubblici o privati, al fine di non creare ostacolo al regolare scorrimento dell'acqua;
 7. il taglio dovrà essere eseguito correttamente, senza slabbrature, in prossimità del colletto. La sezione di taglio dovrà essere inclinata verso la massima pendenza;
 8. l'allestimento degli assortimenti ed il loro sgombero deve compiersi prima possibile per evitare danni al suolo, al soprassuolo e soprattutto al novellame;
 9. non è consentito sradicare piante e ceppaie per qualsiasi uso e finalità;
 10. per effettuare il concentramento e l'esbosco degli assortimenti legnosi è consentito il transito di trattori in bosco lungo varchi naturali che non comportino danni al soprassuolo. Eventuali movimenti terra dovranno essere invece autorizzati ai sensi del R.D. 3267/1923 (Vincolo Idrogeologico);
 11. dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l'esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la stabilità dell'area, non alterare il regime delle acque, evitare danni anche alla confinante proprietà, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in particolare dell'art. n. 1), del suo regolamento applicativo, R.D. 1126 del 16 maggio 1926 e della D.G.R. Marche n. 1732/2018 (in particolare artt. 10, 11);
 12. le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze di tutela della Legge Regionale n. 6/2005 art. 10 comma 2, della D.G.R. 1732/2018 e del Vincolo Idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.
- 2. DI SPECIFICARE** che L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Settore e il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Agr. Marco Pensalfini. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio di supporto amministrativo del Settore

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Pesaro e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino;

omissis

DECRETA

4. DI RAPPRESENTARE che il presente atto è rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela della DGR 1732/2018 che regolamenta i tagli boschivi e del vincolo idrogeologico, come stabilito dall'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto;

5. DI RAPPRESENTARE ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

6. DI PUBBLICARE il presente atto, per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Settore
(Arch. Lucia Taffetani)

ALLEGATI

All. A: Fgl.- 3 di Mombaroccio partt. 65, 67, 70

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 agosto 2024, n. 535

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Fondi OPCM 3548/2006 e PNRR Missione 2 Componente 2.1b - Casse di espansione bacino idrografico Rio Scaricalasino denominate 2a - 3b2- 3c - 3d - 4a - 4b. Comune di Osimo (AN). Richiedente: Consorzio di Bonifica delle Marche (C.F. 92049990416 P. IVA 02532390412). Autorizzazione Rep. n° 3025/MUS integrativa della autorizzazione n° 2987/MUS del 15/05/2024.

IL DIRIGENTE

1. DI PRENDERE ATTO del decreto n. 318/GCMN del 15/05/2024 – Autorizzazione rep. 2987/MUS con il quale è stato autorizzato il Consorzio di Bonifica delle Marche all'attuazione del 2° Stralcio del finanziamento PNRR inerente alla realizzazione della cassa di espansione 3b2 e della cassa di espansione 3c lungo il fosso Offagna - Comune di Osimo.
2. DI AUTORIZZARE il Consorzio di Bonifica delle Marche, (C.F. 92049990416 P. IVA 02532390412), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi siano essi pubblici che privati, alla realizzazione delle ulteriori casse di espansione 3d (96.000 mc) lungo il fosso Offagna, 2a (144.000 mc) lungo il fosso San Valentino, 4a (220.000 mc) e 4b (650.000 mc) lungo il rio Scaricalasino - Comune di Osimo, mediante:
 - a) Arginature di contenimento di altezza massima di circa 4 m in terra compattata e impermeabilizzazione con uno strato di argilla sul paramento di monte collegato ad un diaframma verticale realizzato con miscele bentonitiche;
 - b) Organi di regolazione idraulica (luce funzionante a battente in corrispondenza dell'alveo del fosso, realizzata mediante scatolare di cemento armato attraversante l'arginatura, sfioratore superficiale in gabbioni e materassi Reno);
 quanto sopra con l'osservanza delle prescrizioni riportate al punto 3 del documento istruttorio facente parte integrante del presente provvedimento.
3. DI ATTESTARE, circa gli aspetti correlati al Piano per l'Assetto Idrogeologico delle Marche, poiché gli interventi sono compresi nell' area identificata con il codice "E-14-0032" (R4), che gli stessi rientrano tra quelli indicati all'art. 7 comma 6 lettera a) delle Norme di Attuazione e pertanto con il presente atto si esprime parere favorevole, ai sensi della citata norma.
4. DI STABILIRE che trattandosi di lavori direttamente condotti dal Consorzio di Bonifica delle Marche, per nome e conto della Regione Marche, questi potranno essere intrapresi restando esonerati dal versamento della cauzione preventiva di cui all'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n°5.
5. DI RAPPRESENTARE che copia del presente atto dovrà essere restituito a questa struttura regionale debitamente firmato per ricevuta, presa visione ed osservanza a quanto disposto in ordine alla realizzazione dei lavori menzionati in oggetto.
6. DI STABILIRE che il tempo utile concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto è fissato in ventiquattro, a far data dal presente atto, previa co-

municazione, allo scrivente Settore Genio Civile Marche nord, della data di inizio dei lavori.

7. DI RAPPRESENTARE che dovrà comunicarsi l'avvenuta ultimazione dei lavori corredata da un certificato, approntato da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere eseguite a quanto previsto al progetto ed in questa sede prescritto.
8. DI STABILIRE che trattandosi di opere riconducibili, secondo i dettami dell'art. 9 del R.D. 25/07/1904 n.523, a quelle di quarta categoria, la futura tenuta delle stesse seguirà i criteri stabiliti con la citata norma.
9. DI RAPPRESENTARE che "Avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza."
10. DI ATTESTARE che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Settore Genio Civile Marche Nord e il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è l'arch. Lucia Taffetani per la quale è avvenuta la verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso la P.O. "Pareri e Autorizzazioni" di detto Settore Genio Civile Marche Nord.
11. DI TRASMETTERE il presente atto al Consorzio di Bonifica delle Marche, al Comune di Osimo, nonché alla Stazione Carabinieri Forestale di Ancona.
12. DI PUBBLICARE il presente atto, per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 agosto 2024, n. 536

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Lavori di ristrutturazione/restauro del ponte di Via del Lavoro, sul torrente Troscione ricadente nel territorio del comune di Filottrano (AN). Variante concernente la realizzazione dell'impalcato. Richiedente: Amministrazione comunale. Autorizzazione Rep. n° 3023/mus (rif. Nulla Osta n. 1026/mus.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

DI AUTORIZZARE il Comune di Filottrano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi siano essi pubblici che privati, in variante ed integrazione del Nulla Osta Rep. 1026 rilasciato con prot. n. 1517636 in data 07/12/2022, i lavori di ristrutturazione/restauro del ponte di Via del Lavoro, sul torrente Troscione, mediante l'adozione di soluzioni progettuali alternative per la realizzazione dell'impalcato, quanto sopra con l'osservanza delle seguenti condizioni.

- 1) particolare cura dovrà essere posta al fine di non interessare, con il materiale delle demolizioni o con quello derivante dalle lavorazioni, l'alveo del corso d'acqua;
- 2) eventuali protezioni del fondo alveo evidenziate nel particolare "Fig. 3.7 Stato Futuro" della Relazione Idraulica, non dovranno costituire riduzione della sezione di deflusso o innalzamenti del profilo di fondo; parimenti gli interventi di rimozione del limo depositato dalle piene dovranno salvaguardare le fondazioni del ponte in oggetto;
- 3) non dovrà essere asportato materiale inerte, non dovranno inoltre, essere realizzati manufatti di alcun genere che creino sbarramenti ed altro nel corso d'acqua né dovrà essere realizzato altro al di fuori di quanto previsto in progetto; durante il corso dei lavori:
- 4) le strutture provvisorie, necessarie per condurre l'intervento, non dovranno comportare consistente riduzione della sezione utile di deflusso, eventuali lavorazioni aventi rilievo marginale potranno essere condotte con strutture provvisorie (carrelli elevatori, piattaforme motorizzate, trabatelli, ecc.) da allontanare al termine della

giornata lavorativa o in concomitanza con eventuali allerte meteo;

- 5) per quanto sopra dovranno pertanto essere attivate le procedure di allertamento ed evacuazione per le maestranze ed i mezzi impiegati in cantiere, da rendere operative sulla base dei livelli di criticità idrogeologica, di cui agli “Avvisi di condizioni meteo avverse” ed ai “Messaggi di allertamento”, diramati dalla Protezione Civile Regionale;
- 6) non dovrà essere mai interrotto il regolare deflusso delle acque superficiali, allo scopo dovrà essere sempre presente sul posto un'ideale macchina operatrice in grado di intervenire in caso di necessità per rimuovere eventuali ostacoli al deflusso;
- 7) l'eventuale taglio delle essenze arbustive ed arboree ripariali, non strettamente necessario alla realizzazione delle opere, dovrà essere limitato agli esemplari non protetti, pendenti verso l'alveo, comprese le secche, seccaginosi, in precarie condizioni di sviluppo e di stabilità, nonché quelle scalzate al piede e/o che siano lesionate ovvero sbrancate, o in condizione tale da creare instabilità alle sponde; potranno essere altresì oggetto di intervento quelle radicate in alveo bagnato, ostruenti il deflusso delle acque, aventi sia portamento eretto regolare che non regolare;
- 8) tutto il materiale vegetale di risulta, compresa la ramaglia, potrà essere temporaneamente accatastato in area non soggetta ad esondazione per essere, entro il più breve tempo possibile, allontanato e smaltito secondo le normative vigenti.

DI STABILIRE che trattandosi di lavori direttamente condotti dall'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente proprietario dell'Infrastruttura stradale questi potranno essere intrapresi restando esonerati dal versamento della cauzione preventiva di cui all'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n°5.

DI STABILIRE che il tempo utile concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto è fissato in **mesi ventiquattro**, a far data dal presente atto, previa comunicazione, allo scrivente Settore Genio Civile Marche nord, della data di inizio dei lavori coinvolgenti l'ambito fluviale.

DI RAPPRESENTARE che dovrà comunicarsi l'avvenuta ultimazione dei lavori corredata da un certificato, approntato da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere eseguite a quanto previsto al progetto ed in questa sede prescritto.

DI STABILIRE che il presente provvedimento si intende rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, da rispetta-

re pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

DI RAPPRESENTARE che questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare all'infrastruttura in argomento durante eventi di piena, o per altri danni che possano verificarsi a seguito di una carente o non idonea attività di manutenzione.

DI RAPPRESENTARE che “Avverso il presente atto può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.”

DI ATTESTARE che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Settore Genio Civile Marche Nord e il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Geom. Nicola Introcaso per il quale è avvenuta la verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso la P.O. “Pareri e Autorizzazioni” di detto Settore Genio Civile Marche Nord.

DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Filottrano.

DI PUBBLICARE il presente atto, per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
(Arch. Lucia Taffetani)

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 agosto 2024, n. 537

Intervento di realizzazione di casse di espansione nei Comuni di Falconara Marittima, Camerata Picena e Ancona, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree del bacino idrografico del Fiume Esino interessate dagli eventi alluvionali del 2006, O.P.C.M. N. 3548/2006 (CUP H11I11000100001). Saldo indennità di occupazione temporanea. Impegni di spesa a copertura del Q.E. Bilancio 2024/2026, annualità 2024, Capitolo 2090120189.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. **Di assumere**, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, a copertura del quadro economico dei lavori in oggetto, di cui al Decreto 310/EDI/2021, rimodulato con decreto 393/GCMN/2023, a carico del bilancio 2024/2026, annualità 2024, sul capitolo 2090120189:
 - o impegno di spesa per la somma complessiva di € 9.425,54, a favore del Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede legale a Pesaro in via Guidi 30, C.F. 92049990416 e P.IVA 02532390412, a saldo delle indennità di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, necessarie per la corretta esecuzione dell'opera in oggetto, come da nota protocollo n. 153011/2024;
 - o prenotazione di impegno di spesa per la somma complessiva di € 130.493,29 a copertura del Q.E.
2. **Che** la spesa è compresa nelle somme a disposizione del Q.E., approvato con decreto n. 393/GCMN/2023.
3. **Di dichiarare** che le somme di cui al punto precedente sono riferite a risorse regionali nonché risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.
4. **Di specificare** che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera B del comma 18 del medesimo articolo 3.
5. **Di precisare** che non si tratta di procedura di gara d'appalto per cui non va assunto il codice CIG escluso per Accordo tra Amm. Aggiudicatrici (Vedi ANAC: fattispecie non rientranti nel perimetro della

tracciabilità sez. C2: "trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore n. 162 del 30 aprile 2020 di soggetti pubblici").

6. **Di dare atto** che l'esigibilità della spesa di cui al punto 1. è da intendersi nell'annualità 2024.
7. **Di specificare** che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, è:
0901 0000000000 053 8 2020109010
H11I11000100001 4 3 000.
8. **Di dare atto** che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti del Settore Genio Civile Marche Nord.
9. **Di pubblicare** il presente atto, per estremi, sul B.U.R. Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014

Il dirigente
(Lucia Taffetani)

ALLEGATI

Autorizzazione capitolo 2090120189/2024

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 agosto 2024, n. 538

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI URBINO Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per ristrutturazione di n. 3 immobili con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R. 22/2009 in Via Monte Avorio, 35 (Foglio n°197 partt. 77, 79 sub 1-2), Comune di Urbino. Istanza presentata dalla ditta FELIGIOTTI RICCARDO, GIOMBINI LIVIANA per il tramite dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Urbino (Pratica n. 2024/18).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. **DI CONCEDERE** ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 il Nulla osta per ristrutturazione di n. 3 immobili con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R.

22/2009 in Via Monte Avorio,35 (Foglio n°197 partt. 77, 79 sub 1-2), Comune di Urbino, oggetto di domanda inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Urbino dalla Ditta FELIGIOTTI RICCARDO, GIOMBINI LIVIANA, con le prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI GENERALI

In ottemperanza alla L.241/1990, così come modificata con le leggi n.124 del 7-8-2015 e n.221 del 28-12-2015, le seguenti prescrizioni sono formulate in ossequio di vincoli derivanti da disposizioni normative, per la tutela dell'interesse del bene pubblico, per la salvaguardia dei suoli dal punto di vista della stabilità, della regimazione delle acque e della denudazione.

In particolare, ai sensi del R.D.L. 3267/23, al fine di evitare che i terreni di qualsiasi natura e destinazione non subiscano danno pubblico, denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque.

Inoltre ai sensi del D.M. 17-01-2018 "Norme tecniche per le costruzioni", che fissa i criteri di sicurezza per tutte le tecnologie costruttive tra cui anche per la garanzia della stabilità dei terreni.

1. *La vegetazione arborea dovrà essere salvaguardata ai sensi della L.R. 6/2005. Qualora in fase di realizzazione del pozzo sussistessero interferenze con essenze tutelate, si dovrà richiedere apposita autorizzazione all'abbattimento al Comune di Fermignano o all'Unione Montana Alta Valle del Metauro qualora delegata;*
2. *dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l'esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la stabilità dell'area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in particolare dell'art. n. 1) e del suo regolamento applicativo, R.D. 1126 del 16 maggio 1926;*
3. *Gli scavi per il rifacimento delle fondazioni non dovranno superare l'altezza critica determinata dal geologo in m 6,89. Inoltre, in un'ipotetica condizione di saturazione dei terreni, essi dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:*
 - *in caso di pioggia predisporre telo impermeabile di protezione scavo;*
 - *evitare la formazione di ristagni idrici;*
 - *impedire la sosta dei mezzi d'opera a distanze inferiori a 5.0 m dal ciglio delle scarpate;*
 - *conferire alle scarpate inclinazioni massime di 60°;*
 - *suddividere i fronti di scavo in tranches di ampiezza inferiore a 5.0 m o presidiare gli scavi con adeguate controventature;*
4. *eventuali terreni scavati che siano oggetto di*

riutilizzo in sito, non dovranno creare ostacoli o impedimenti al naturale deflusso delle acque. Per eventuali volumi in eccedenza dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs 152/06;

5. *Al fine di garantire una duratura stabilità dell'area, si dovrà attuare una attenta regimazione delle acque di scorrimento superficiale e raccolte dai pluviali evitando di smaltirle in modo incontrollato per non favorire l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo il versante sottostante gli edifici. Tale sistema dovrà essere oggetto di periodici interventi manutentivi finalizzati a garantirne sempre l'efficienza ottimale;*
6. *I fabbricati interessati dall'intervento dovranno immorsarsi saldamente ai terreni dell'orizzonte "D" con idonee fondazioni come indicato nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. Giovanni Vincenzo Montini;*
7. *I nuovi impianti idrico e fognario (quest'ultimo sino al collegamento con la sub-irrigazione), dovranno rispondere a principi di assoluta impermeabilità, al fine di evitare perdite che possano causare ristagni o impaludamenti con conseguente alterazione della stabilità e del regime idrografico dell'area;*
8. *la sub-irrigazione dovrà essere realizzata a regola d'arte, non dovrà dare origine a ristagni o impaludamenti e dovrà essere interessata da interventi di periodica manutenzione al fine di garantirne sempre un'efficienza ottimale;*
9. *durante le fasi di realizzazione degli interventi, la Direzione Lavori è tenuta a confrontare la situazione effettiva con quanto individuato nel rapporto geologico geotecnico e sismico, onde attestarne la rispondenza;*
10. *dovranno essere garantite sempre condizioni di massima stabilità, anche nelle situazioni di maggiore criticità e nelle fasi intermedie dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018;*
11. *si dovranno eseguire i lavori in condizioni meteorologiche favorevoli;*
12. *le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.*

2. DI SPECIFICARE che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Settore e il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Agr. Marco Pensalfini. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio di supporto amministrativo del Settore

3. DI TRASMETTERE il presente atto al SUE del Comune di Urbino e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino;

4. DI RAPPRESENTARE che il presente atto è rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico come stabilito dall'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovrà ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla concreta realizzazione dell'intervento;

5. DI RAPPRESENTARE ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

6. DI PUBBLICARE il presente atto, per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La dirigente del
Genio Civile Marche Nord
(Arch. Lucia Taffetani)

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 agosto 2024, n. 539

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI CAGLI Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per sanatoria opere abusive (I Condono L. 47/85 - pratica Condono Edilizio n. 275/86 Trufelli Mario) realizzate nell'anno 1980 su fabbricato sito in loc. Polea n. 40 (Foglio n° 205 part. 489 sub 1-2), Comune di Cagli. Istanza

presentata dalla ditta TRUFELLI MASSIMILIANO, LUCIA, AGNESE, FORMICA ELIA eredi TRUFELLI MARIO per il tramite dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Cagli (Pratica Edilizia 81/2023).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. DI CONCEDERE ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 il Nulla osta per sanatoria di opere abusive (I Condono L. 47/85 - pratica Condono Edilizio n. 275/86 Trufelli Mario) realizzate nell'anno 1980 su fabbricato sito in loc. Polea n. 40 (Foglio n° 205 part. 489 sub 1-2), Comune di Cagli, oggetto di domanda inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cagli dalla Ditta TRUFELLI MASSIMILIANO, LUCIA, AGNESE, FORMICA ELIA eredi TRUFELLI MARIO, con le prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI

In merito all'opera già eseguita

- *In ottemperanza alla L.241/1990, così come modificata con le leggi n.124 del 7-8-2015 e n.221 del 28-12-2015;*
- *In particolare, ai sensi del R.D.L. 3267/23, al fine di evitare che i terreni di qualsiasi natura e destinazione non subiscano danno pubblico, denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque.*
- *Inoltre ai sensi del D.M. 17-01-2018 "Norme tecniche per le costruzioni", che fissa i criteri di sicurezza per tutte le tecnologie costruttive tra cui anche per la garanzia della stabilità dei terreni.*
- *preso atto che le opere sono già state realizzate e che, come attestato dal Dott. Geol. Geol. Saul Mascellini nel paragrafo "Conclusioni" della relazione geologico geotecnica allegata all'istanza:*
- *La cantina interrata oggetto di condono edilizio, realizzata nell'anno 1980, risulta attualmente priva di lesioni o fessure significative, non evidenziando sostanziali segni di cedimento. Pertanto alle attuali condizioni idrogeologiche, non si rilevano evidenze morfologiche o processi attribuibili a dissesti idrogeologici in corrispondenza dello stesso;*
- *In base alla stratigrafia rilevata e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, si ritiene che il fabbricato esistente sia compatibile con l'assetto geologico, geomorfologico e geotecnico dell'area in cui è situato, dal momento che la*

- formazione geologica locale risulta sub-affiorante in corrispondenza del fabbricato stesso;*
- *La struttura esistente non comporta sostanziali variazioni del regime idrico superficiale e sotterraneo della zona e non va a compromettere la stabilità dell'area su cui la stessa insiste né ad innescare fenomeni erosivi e più in generale, non va ad alterare l'assetto idrogeologico del territorio.*

- 1) *si dovrà garantire il mantenimento di una corretta regimazione delle acque meteoriche, dilavanti e di fognatura al fine di non alterare il regime idrografico e la stabilità dell'area. Dette opere dovranno essere oggetto di interventi di periodica manutenzione al fine di garantirne una duratura efficienza;*
- 2) *eventuali interventi edilizi di ristrutturazione, dovranno essere previamente autorizzati sotto l'aspetto del Vincolo idrogeologico corredati tra gli altri di specifico rapporto geologico - tecnico;*
- 3) *le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.*

2. DI SPECIFICARE che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Settore e il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Agr. Marco Pensalfini. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio di supporto amministrativo del Settore

3. DI TRASMETTERE il presente atto al SUE del Comune di Cagli e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino;

4. DI RAPPRESENTARE che il presente atto è rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico come stabilito dall'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovrà ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla concreta realizzazione dell'intervento;

5. DI RAPPRESENTARE ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

6. DI PUBBLICARE il presente atto, per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La dirigente del
Genio Civile Marche Nord
(Arch. Lucia Taffetani)

Decreto del Dirigente del Settore Rischio Sismico e SA Sisma 2016 del 19 agosto 2024, n. 214

Sisma 2016 - OCDPC n. 388/2016 e seguenti - riconoscimento oneri di indennità per occupazione temporanea e corrispettivo atto di cessione volontaria per acquisizione area SAE "Vallicelle 2" - Impegno e liquidazione al Comune di CAMERINO (MC) dell'importo pari ad € 17.015,92.

Decreto del Dirigente del Settore Rischio Sismico e SA Sisma 2016 del 19 agosto 2024, n. 215

Sisma 2016 - OCDPC n. 388/2016 e seguenti - riconoscimento oneri di indennità per occupazione temporanea e corrispettivo atto di cessione volontaria per acquisizione area SAE "Arcofiato" - Impegno e liquidazione al Comune di CAMERINO (MC) dell'importo pari ad € 19.621,77.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIPARTIMENTO – POLITICHE SOCIALI,
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 19 agosto 2024, n. 358

DDS n. 360/SIP del 25/05/2023 “Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse Lavoro – DGR n. 454 del 04/04/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (4) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 13.400.000,00”. Decadenza Borsa Lavoro cod. Siform 1095056.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di dare atto che il titolare della Borsa Lavoro cod. Siform 1095056, ammesso a finanziamento con DDS n. 175/SIP del 24/04/2024, a seguito di un controllo da parte dell'INPS, è risultato percettore di Naspi sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'avvio della borsa, perdendo quindi uno dei requisiti richiesti dall'art. 4 dell'Avviso in oggetto;
2. Di dichiarare, pertanto, ai sensi dell'art.19 dello stesso Avviso e per le motivazioni dettagliate nel documento istruttorio, la decadenza della Borsa Lavoro cod. Siform 1095056 e la conseguente non erogabilità dell'indennità di partecipazione relativa al bimestre Maggio/Giugno 2024, non ancora liquidata;
3. Di trasmettere il presente decreto al titolare della Borsa Lavoro cod. Siform 1095056, al rispettivo soggetto ospitante, al Centro per l'Impiego interessato e alla responsabile dell'Avviso pubblico “Borse Lavoro 2023 - 2025”;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore
(Massimo Rocchi)

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 19 agosto 2024, n. 359

DDS n.709/SIP/2023 – Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche”. DGR n. 1141 del 31/07/2023 – PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024. € 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 3 giugno - 4 agosto 2024).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di dare atto che, in riferimento all'Avviso di cui al DDS n. n.709/SIP/2023, pubblicato sul BURM n. 110 del 21/12/2023, avente ad oggetto “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche”, con DDS n.351/SIP del 07/08/2024 è stata ammessa a valutazione n. **1 (una)** domanda, pervenuta dal giorno 3 giugno al giorno 4 agosto 2024.
- 2) Di approvare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione nominata con DDS n.75/SIP del 29/02/2024, l'elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui all'**allegato A)** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui risulta approvato e finanziato n. **1** tirocinio.
- 3) Di dare atto, inoltre, che, come previsto dall'art. 15 dell'Avviso pubblico, a seguito dell'ammissione a finanziamento il tirocinio deve iniziare il primo giorno del mese successivo (salvo motivata richiesta di proroga per un massimo di 60 giorni), previa stipula delle polizze assicurative a carico del soggetto promotore.
- 4) Di dare atto, altresì, che il/la tirocinante assegnatario/a dovrà mantenere la condizione di disoccupazione per tutta la durata del tirocinio.
- 5) Di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
- 7) Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>, dando atto

che tale pubblicazione con relativa data è valida ai fini della comunicazione ai beneficiari ed ai soggetti promotori di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.241/90.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

ALLEGATI

Allegato A) – Domande ammesse a finanziamento

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 361

Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per "Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 1 unità afferente al profilo di Operatore Tecnico con mansioni di Archivistica – Area del Personale di Supporto) presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, in esito all'istruttoria ed a seguito della Graduatoria Regionale Provvisoria pubblicata in data 07/08/2024, sulla base delle motivazioni articolate nel presente decreto, la Graduatoria Anonima Definitiva riportata in allegato, parte integrale e sostanziale dello stesso, redatta dal Centro per l'Impiego di Ancona, afferente alla chiamata per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6, di cui all'art. 16 L. 56/87, alla D.G.R. Marche n. 203/2021 e al Decreto Dirigenziale n.252/GML/2021, tenutasi in data 18/06/2024, richiesta dall'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con nota pervenuta in data 23/07/2024, assunta agli atti del Cpi di Ancona con prot. nr. 942269 con cui ha richiesto l'avviamento a selezione per la copertura di nr. 1 posto per il profilo professionale di "Operatore Tecnico con mansioni di Archivistica –

Area del Personale di Supporto Ruolo Tecnico - riconducibile alla qualifica Istat I Digit "4".

2. Di dare atto che in sede di istruttoria è pervenuta, entro i 7 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, pubblicata in data 07/08/2024, n. 1 domanda di Riesame al quale è stato dato accoglimento;
3. La pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche, nonché negli spazi fisici (bacheche dei CPI) e sui seguenti siti web:
 - <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/>;
 - <https://janet.regione.marche.it/>;
 La pubblicazione avviene con l'omissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni, per competenza, dei CPI della Regione Marche, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, Reg. UE 679/2016 e D.Lgs n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sarà inserito in graduatoria con il codice identificativo (I.D.) prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency;
4. Di disporre che la predetta graduatoria abbia validità di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti;
5. Di autorizzare il titolare di posizione organizzativa Centro per l'Impiego di Ancona, o suoi delegati, ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente;
6. Di dare esecuzione al presente procedimento designando a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il Dott. Moreno Menotti, titolare di P.O. Responsabile C.p.l. di Ancona, il quale si avvale del personale assegnato all'Ufficio Avviamenti a selezione presso Enti Pubblici per l'istruttoria;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto è possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, fatta salva l'eventuale giurisdizione del Giudice Ordinario.

Si dà atto, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il Dirigente

Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro

Dott. Massimo Rocchi

DIPARTIMENTO POLICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Servizi per l'Impiego e politiche del lavoro
 Centro per l'impiego di ANCONA - Centralino 071/2137532 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegoancona@regione.marche.it PEC regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it

GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE - Richiesta di personale per n. 1
 Operatore Tecnico con mansioni di Archivistica (Area del Personale- Ruolo Tecnico) a tempo
 determinato per mesi 6. Richiesta pervenuta in data 23/07/2024
 Graduatoria Definitiva Anonima

CHIAMATA DEL 6 AGOSTO 2024

N.	TIPO	IDSIL	DATA DI NASCITA	QUALIFICA	STATO OCC.	STATO	PUNTEGGIO
1	CPI ANCONA	**1600940		4	DISOCCUPATI	Validato	105,46
2	CPI ANCONA	46584		4	DISOCCUPATI	Validato	108,03
3	CPI ANCONA	508311		4	DISOCCUPATI	Validato	108,11
4	CPI ANCONA	1733681		4	DISOCCUPATI	Validato	108,59
5	CPI ANCONA	385531		4	DISOCCUPATI	Validato	108,9
6	CPI ANCONA	793399		4	DISOCCUPATI	Validato	109,15
7	CPI ANCONA	270736		4	DISOCCUPATI	Validato	110,82
8	CPI ANCONA	1322629		4	DISOCCUPATI	Validato	111,08
9	CPI ANCONA	1551671		4	DISOCCUPATI	Validato	112,81
10	CPI ANCONA	480100	30/11/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
11	CPI ANCONA	1614274	04/04/2001	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
12	CPI ANCONA	667321		4	DISOCCUPATI	Validato	113,87
13	CPI ANCONA	951233		4	DISOCCUPATI	Validato	114,9
14	CPI ANCONA	353096		4	DISOCCUPATI	Validato	114,93
15	CPI ANCONA	895960		4	DISOCCUPATI	Validato	116,74
16	CPI ANCONA	33770		4	DISOCCUPATI	Validato	119,3
17	CPI ANCONA	304188		4	DISOCCUPATI	Validato	119,61
18	CPI ANCONA	236342		4	DISOCCUPATI	Validato	119,89

19	CPI ANCONA	1206675		4	DISOCCUPATI	Validato	120,7
20	CPI ANCONA	382834		4	DISOCCUPATI	Validato	120,89
21	CPI ANCONA	1749733		4	DISOCCUPATI	Validato	121,37
22	CPI ANCONA	1350202		4	DISOCCUPATI	Validato	124,26
23	CPI ANCONA	389116		4	DISOCCUPATI	Validato	127,44
24	CPI ANCONA	645992		4	DISOCCUPATI	Validato	135,71
25	CPI ANCONA	339589		4	DISOCCUPATI	Validato	136,58
26	CPI ANCONA	1242621		4	DISOCCUPATI	Validato	138,93
27	CPI ANCONA	784846	17/06/1962	4	DISOCCUPATI	Validato	175
28	CPI ANCONA	87693	25/11/1964	4	DISOCCUPATI	Validato	175
29	CPI ANCONA	153289	25/05/1965	4	DISOCCUPATI	Validato	175
30	CPI ANCONA	12902	03/01/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
31	CPI ANCONA	24733	18/11/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
32	CPI ANCONA	553492	12/08/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	175
33	CPI ANCONA	320346	27/09/1972	4	DISOCCUPATI	Validato	175
34	CPI ANCONA	319375	22/05/1978	4	DISOCCUPATI	Validato	175
35	CPI ANCONA	667775	18/02/1986	4	DISOCCUPATI	Validato	175
36	CPI ANCONA	1738579	14/05/1991	4	DISOCCUPATI	Validato	175
37	CPI ANCONA	1188094	31/12/1992	4	DISOCCUPATI	Validato	175
38	CPI ANCONA	1283010	22/07/1993	4	DISOCCUPATI	Validato	175
39	CPI ANCONA	1272584	07/06/1994	4	DISOCCUPATI	Validato	175
40	CPI ANCONA	1518069	28/01/1995	4	DISOCCUPATI	Validato	175
41	CPI ANCONA	1402966	23/12/1998	4	DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esterni in subordine</i>							
42	CPI JESI	1533973		4		Validato	103,61
43	CPI FABRIANO	204180		4	DISOCCUPATI	Validato	104,76

44	CPI FERMO	546737		4	DISOCCUPATI	Validato	105,26
45	CPI JESI	1136855		4	DISOCCUPATI	Validato	105,32
46	CPI FERMO	159481		4	DISOCCUPATI	Validato	105,6
47	CPI FERMO	1309472		4	DISOCCUPATI	Validato	105,99
48	CPI FERMO	332905		4	DISOCCUPATI	Validato	107,39
49	CPI FERMO	304391		4	DISOCCUPATI	Validato	108,09
50	CPI CIVITANOVA MARCHE	950227		4	DISOCCUPATI	Validato	108,4
51	CPI JESI	1128694		4	DISOCCUPATI	Validato	109,47
52	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	69385		4	DISOCCUPATI	Validato	110,97
53	CPI SENIGALLIA	911267		4	DISOCCUPATI	Validato	111,14
54	CPI MACERATA	1350787		4	DISOCCUPATI	Validato	111,85
55	CPI FANO	1139834		4	DISOCCUPATI	Validato	111,99
56	CPI MACERATA	317202		4	DISOCCUPATI	Validato	112,37
57	CPI CIVITANOVA MARCHE	136990		4	DISOCCUPATI	Validato	113,18
58	CPI FANO	876500		4	DISOCCUPATI	Validato	115,28
59	CPI MACERATA	336639		4	DISOCCUPATI	Validato	115,51
60	CPI PESARO	117707		4	DISOCCUPATI	Validato	116,06
61	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	934589		4	DISOCCUPATI	Validato	118,08
62	CPI FERMO	481533		4	DISOCCUPATI	Validato	119,8
63	CPI FANO	776488		4	DISOCCUPATI	Validato	121,37
64	CPI FANO	781592		4	DISOCCUPATI	Validato	122,3
65	CPI JESI	17259		4	DISOCCUPATI	Validato	123,35
66	CPI JESI	115299		4	DISOCCUPATI	Validato	123,44
67	CPI FERMO	377960		4	DISOCCUPATI	Validato	125,51

68	CPI SENIGALLIA	267010		4	DISOCCUPATI	Validato	125,52
69	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	172994		4	DISOCCUPATI	Validato	128,93
70	CPI FERMO	180456		4	DISOCCUPATI	Validato	131,58
71	CPI FERMO	1101496		4	DISOCCUPATI	Validato	131,59
72	CPI JESI	67405		4	DISOCCUPATI	Validato	131,98
73	CPI FERMO	459427		4	DISOCCUPATI	Validato	133,51
74	CPI TOLENTINO	184668		4	DISOCCUPATI	Validato	137,92
75	CPI FANO	1213396		4	DISOCCUPATI	Validato	140,96
76	CPI FABRIANO	1226870		4	DISOCCUPATI	Validato	147,7
77	CPI MACERATA	550339	19/07/1965	4	DISOCCUPATI	Validato	175
78	CPI JESI	23742	07/10/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
79	CPI SENIGALLIA	189994	29/04/1967	4	DISOCCUPATI	Validato	175
80	CPI PESARO	207617	15/10/1967	4	DISOCCUPATI	Validato	175
81	CPI JESI	488331	25/08/1969	4	DISOCCUPATI	Validato	175
82	CPI JESI	73062	05/02/1982	4	DISOCCUPATI	Validato	175
83	CPI FERMO	921418	16/11/1987	4	DISOCCUPATI	Validato	175
84	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	963724	04/01/1989	4	DISOCCUPATI	Validato	175
85	CPI FANO	1598085	22/12/1993	4	DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esclusi</i>							
	CPI ANCONA	1066062		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	113,92
	CPI ANCONA	1455999		4	DISOCCUPATI	Escluso per altri motivi	100,04
	CPI FANO	279968		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	117,29
	CPI ANCONA	264690		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO - PARTITA IVA	117,3
	CPI JESI	147249		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	120,79

CPI ANCONA	217209	17/06/1965	4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	175
CPI FERMO	1451568	03/05/1999	4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	175

** avviata a selezione n. 2 Coadiutori Amministrativi per 6 mesi, come da nota scritta inviata in data 13/08/2024 allo scrivente ufficio

* DATO PARASENSIBILE SOGGETTO A PRIVACY

Il Dirigente
Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
Dott. Massimo Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 362

Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per "Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 1 unità afferente al profilo di Coadiutore Amministrativo – Area del Personale di Supporto) presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, in esito all'istruttoria ed a seguito della Graduatoria Regionale Provvisoria pubblicata in data 12/08/2024, sulla base delle motivazioni articolate nel presente decreto, la Graduatoria Anonima Definitiva riportata in allegato, parte integrale e sostanziale dello stesso, redatta dal Centro per l'Impiego di Ancona, afferente alla chiamata per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6, di cui all'art. 16 L. 56/87, alla D.G.R. Marche n. 203/2021 e al Decreto Dirigenziale n.252/GML/2021, tenutasi in data 09/08/2024, richiesta dall'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con nota pervenuta in data 30/07/2024, assunta agli atti del Cpi di Ancona con prot. nr. 972711 con cui ha richiesto l'avviamento a selezione per la copertura di nr. 1 posto per il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo (Area del Personale di Supporto - Ruolo Amministrativo) - riconducibile alla qualifica Istat I Digit "4", da assegnare alla S.O. Gestione Attività Edili ed Impianti;
2. Di dare atto che in sede di istruttoria non sono pervenute, entro i 7 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, pubblicata in data 12/08/2024, domande di Riesame;
3. La pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche, nonché negli spazi fisici (bacheche dei CPI) e sui seguenti siti web:
 - <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/>;
 - <https://janet.regione.marche.it/>;La pubblicazione avviene con l'omissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni, per competenza, dei CPI della Regione Marche, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, Reg. UE 679/2016 e D.Lgs n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sarà inserito in graduatoria con il codice identifica-

tivo (I.D.) prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency;

4. Di disporre che la predetta graduatoria abbia validità di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti;
5. Di autorizzare il titolare di posizione organizzativa Centro per l'Impiego di Ancona, o suoi delegati, ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente;
6. Di dare esecuzione al presente procedimento designando a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il Dott. Moreno Menotti, titolare di P.O. Responsabile C.p.l. di Ancona, il quale si avvale del personale assegnato all'Ufficio Avviamenti a selezione presso Enti Pubblici per l'istruttoria;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto è possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, fatta salva l'eventuale giurisdizione del Giudice Ordinario.

Si dà atto, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il Dirigente

Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
Dott. Massimo Rocchi

DIPARTIMENTO POLICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Servizi per l'Impiego e politiche del lavoro
 Centro per l'impiego di ANCONA - Centralino 071/2137532 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegoancona@regione.marche.it PEC regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it

GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE - Richiesta di personale per n. 1 Coadiutore Amministrativo (Area del Personale di Supporto) a tempo determinato per 6 mesi da assegnare alla S.O. Gestione Attività Edili ed Impianti. Richiesta pervenuta in data 30/07/2024 – Graduatoria Definitiva Anonima

CHIAMATA DEL 9 AGOSTO 2024

N.	TIPO	IDSIL	DATA DI NASCITA	QUALIFICA	STATO OCC.	STATO	PUNTEGGIO
1	CPI ANCONA	**1600940		4	DISOCCUPATI	Validato	105,46
2	CPI ANCONA	***46584		4	DISOCCUPATI	Validato	108,03
3	CPI ANCONA	508311		4	DISOCCUPATI	Validato	108,11
4	CPI ANCONA	1733681		4	DISOCCUPATI	Validato	108,59
5	CPI ANCONA	385531		4	DISOCCUPATI	Validato	108,9
6	CPI ANCONA	793399		4	DISOCCUPATI	Validato	109,15
7	CPI ANCONA	270736		4	DISOCCUPATI	Validato	110,82
8	CPI ANCONA	642761		4	DISOCCUPATI	Validato	112,37
9	CPI ANCONA	1551671		4	DISOCCUPATI	Validato	112,81
10	CPI ANCONA	480100	30/11/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
11	CPI ANCONA	1395194	28/12/1997	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
12	CPI ANCONA	1614274	04/04/2001	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
13	CPI ANCONA	951233		4	DISOCCUPATI	Validato	114,9
14	CPI ANCONA	448450		4	DISOCCUPATI	Validato	116,02
15	CPI ANCONA	1109270		4	DISOCCUPATI	Validato	116,84
16	CPI ANCONA	264690		4	DISOCCUPATI	Validato	117,3
17	CPI ANCONA	328624		4	DISOCCUPATI	Validato	117,49
18	CPI ANCONA	33770		4	DISOCCUPATI	Validato	119,3
19	CPI ANCONA	383019		4	DISOCCUPATI	Validato	119,54
20	CPI ANCONA	236342		4	DISOCCUPATI	Validato	119,89
21	CPI ANCONA	1206675		4	DISOCCUPATI	Validato	120,7
22	CPI ANCONA	382834		4	DISOCCUPATI	Validato	120,89
23	CPI ANCONA	1749733		4	DISOCCUPATI	Validato	121,37
24	CPI ANCONA	304217		4	DISOCCUPATI	Validato	123,67
25	CPI ANCONA	1350202		4	DISOCCUPATI	Validato	124,26
26	CPI ANCONA	389116		4	DISOCCUPATI	Validato	127,44
27	CPI ANCONA	24008		4	DISOCCUPATI	Validato	128,53
28	CPI ANCONA	1038535		4	DISOCCUPATI	Validato	128,54
29	CPI ANCONA	645992		4	DISOCCUPATI	Validato	135,71

30	CPI ANCONA	339589		4	DISOCCUPATI	Validato	136,58
31	CPI ANCONA	1671119		4	INOCCUPATI	Validato	139,85
32	CPI ANCONA	85659	06/03/1961	4	DISOCCUPATI	Validato	175
33	CPI ANCONA	784846	17/06/1962	4	DISOCCUPATI	Validato	175
34	CPI ANCONA	87693	25/11/1964	4	DISOCCUPATI	Validato	175
35	CPI ANCONA	12902	03/01/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
36	CPI ANCONA	24733	18/11/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
37	CPI ANCONA	553492	12/08/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	175
38	CPI ANCONA	210971	26/07/1976	4	DISOCCUPATI	Validato	175
39	CPI ANCONA	1738579	14/05/1991	4	DISOCCUPATI	Validato	175
40	CPI ANCONA	1188094	31/12/1992		DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esterni in subordine</i>							
41	CPI JESI	1156572		4	DISOCCUPATI	Validato	104,35
42	CPI FERMO	159481		4	DISOCCUPATI	Validato	105,6
43	CPI FERMO	1309472		4	DISOCCUPATI	Validato	105,99
44	CPI CIVITANOVA MARCHE	950227		4	DISOCCUPATI	Validato	108,4
45	CPI CIVITANOVA MARCHE	1413706		4	DISOCCUPATI	Validato	109,44
46	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	69385		4	DISOCCUPATI	Validato	110,97
47	CPI SENIGALLIA	224596		4	DISOCCUPATI	Validato	112,03
48	CPI CIVITANOVA MARCHE	136990		4	DISOCCUPATI	Validato	113,18
49	CPI FANO	876500		4	DISOCCUPATI	Validato	115,28
50	CPI PESARO	879550		4	DISOCCUPATI	Validato	115,86
51	CPI PESARO	117707		4	DISOCCUPATI	Validato	116,06
52	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	934589		4	DISOCCUPATI	Validato	118,08
53	CPI FERMO	428298		4	DISOCCUPATI	Validato	118,29
54	CPI FERMO	377960		4	DISOCCUPATI	Validato	125,51
55	CPI SENIGALLIA	267010		4	DISOCCUPATI	Validato	125,52
56	CPI MACERATA	495246		4	DISOCCUPATI	Validato	125,96
57	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	309425		4	DISOCCUPATI	Validato	128,88
58	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	172994		4	DISOCCUPATI	Validato	128,93
59	CPI FERMO	180456		4	DISOCCUPATI	Validato	131,58
60	CPI CIVITANOVA MARCHE	1463773		4	DISOCCUPATI	Validato	136,4
61	CPI FANO	1213396		4	DISOCCUPATI	Validato	140,96
62	CPI FABRIANO	1226870		4	DISOCCUPATI	Validato	147,7
63	CPI CIVITANOVA MARCHE	951370	01/08/1963	4	DISOCCUPATI	Validato	175
64	CPI PESARO	207617	15/10/1967	4	DISOCCUPATI	Validato	175
65	CPI JESI	488331	25/08/1969	4	DISOCCUPATI	Validato	175

66	CPI JESI	203093	26/05/1978	4	DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esclusi</i>							
	CPI CIVITANOVA MARCHE	214705		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	104
	CPI ANCONA	645412		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: Occupato	115,69
	CPI FANO	279968		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	117,29
	CPI JESI	320289		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: Occupato	175

* DATO PARASENSIBILE SOGGETTO A PRIVACY

** avviata a selezione n. 2 Coadiutori Amministrativi per 6 mesi – Ufficio Casse -, come da preferenza espressa con nota scritta e inviata in data 13/08/2024, allo scrivente ufficio;

*** avviata a selezione n. 1 Operatore Tecnico con mansioni di Archivistica per 6 mesi, come da preferenza espressa con nota scritta e inviata in data 14/08/2024, allo scrivente ufficio.

Il Dirigente
Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
Dott. Massimo Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 363

Approvazione Graduatoria Anonima Definitiva, redatta dal C.p.l. di Ancona, per "Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6 di n. 2 unità afferente al profilo di Coadiutore Amministrativo – Area del Personale di Supporto) presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, in esito all'istruttoria ed a seguito della Graduatoria Regionale Provvisoria pubblicata in data 12/08/2024, sulla base delle motivazioni articolate nel presente decreto, la Graduatoria Anonima Definitiva riportata in allegato, parte integrale e sostanziale dello stesso, redatta dal Centro per l'Impiego di Ancona, afferente alla chiamata per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 6, di cui all'art. 16 L. 56/87, alla D.G.R. Marche n. 203/2021 e al Decreto Dirigenziale n.252/GML/2021, tenutasi in data 09/08/2024, richiesta dall'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con nota pervenuta in data 30/07/2024, assunta agli atti del Cpi di Ancona con prot. nr. 972711 con cui ha richiesto l'avviamento a selezione per la copertura di nr. 2 posti per il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo (Area del Personale di Supporto - Ruolo Amministrativo) - riconducibile alla qualifica Istat I Digit "4", da assegnare alla S.O. Area a Pagamento e da adibire al Servizio Casse.
2. Di dare atto che in sede di istruttoria non sono pervenute, entro i 7 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, pubblicata in data 12/08/2024, domande di Riesame;
3. La pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche, nonché negli spazi fisici (bacheche dei CPI) e sui seguenti siti web:
 - <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/>;
 - <https://janet.regione.marche.it/>;
 La pubblicazione avviene con l'omissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni, per competenza, dei CPI della Regione Marche, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, Reg. UE 679/2016 e D.Lgs n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sarà inserito in graduatoria con il codice identifica-

tivo (I.D.) prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency;

4. Di disporre che la predetta graduatoria abbia validità di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti;
5. Di autorizzare il titolare di posizione organizzativa Centro per l'Impiego di Ancona, o suoi delegati, ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente;
6. Di dare esecuzione al presente procedimento designando a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il Dott. Moreno Menotti, titolare di P.O. Responsabile C.p.l. di Ancona, il quale si avvale del personale assegnato all'Ufficio Avviamenti a selezione presso Enti Pubblici per l'istruttoria;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto è possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, fatta salva l'eventuale giurisdizione del Giudice Ordinario.

Si dà atto, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90. Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il Dirigente
Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
Dott. Massimo Rocchi

DIPARTIMENTO POLICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Servizi per l'Impiego e politiche del lavoro
 Centro per l'impiego di ANCONA - Centralino 071/2137532 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegoancona@regione.marche.it PEC regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it

GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE - Richiesta di personale per n. 2 Coadiutori Amministrativi (Area del Personale di Supporto) a tempo determinato per 6 mesi da assegnare alla S.O. Area a Pagamento e da adibire al Servizio Casse. Richiesta pervenuta in data 30/07/2024 - Graduatoria Definitiva Anonima

CHIAMATA DEL 9 AGOSTO 2024

N.	TIPO	IDSIL	DATA DI NASCITA	QUALIFICA	STATO OCC.	STATO	PUNTEGGIO
1	CPI ANCONA	1600940		4	DISOCCUPATI	Validato	105,46
2	CPI ANCONA	429717		4	DISOCCUPATI	Validato	106,22
3	CPI ANCONA	**46584		4	DISOCCUPATI	Validato	108,03
4	CPI ANCONA	***508311		4	DISOCCUPATI	Validato	108,11
5	CPI ANCONA	385531		4	DISOCCUPATI	Validato	108,9
6	CPI ANCONA	1222232		4	DISOCCUPATI	Validato	110,34
7	CPI ANCONA	485159		4	DISOCCUPATI	Validato	110,68
8	CPI ANCONA	270736		4	DISOCCUPATI	Validato	110,82
9	CPI ANCONA	886822		4	INOCCUPATI	Validato	110,87
10	CPI ANCONA	480100	30/11/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
11	CPI ANCONA	1395194	28/12/1997	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
12	CPI ANCONA	1614274	04/04/2001	4	DISOCCUPATI	Validato	113,21
13	CPI ANCONA	951233		4	DISOCCUPATI	Validato	114,9
14	CPI ANCONA	448450		4	DISOCCUPATI	Validato	116,02
15	CPI ANCONA	1109270		4	DISOCCUPATI	Validato	116,84
16	CPI ANCONA	264690		4	DISOCCUPATI	Validato	117,3
17	CPI ANCONA	328624		4	DISOCCUPATI	Validato	117,49
18	CPI ANCONA	33770		4	DISOCCUPATI	Validato	119,3
19	CPI ANCONA	383019		4	DISOCCUPATI	Validato	119,54
20	CPI ANCONA	304188		4	DISOCCUPATI	Validato	119,61
21	CPI ANCONA	236342		4	DISOCCUPATI	Validato	119,89
22	CPI ANCONA	1206675		4	DISOCCUPATI	Validato	120,7
23	CPI ANCONA	382834		4	DISOCCUPATI	Validato	120,89
24	CPI ANCONA	1749733		4	DISOCCUPATI	Validato	121,37
25	CPI ANCONA	1417661		4	DISOCCUPATI	Validato	122,52
26	CPI ANCONA	304217		4	DISOCCUPATI	Validato	123,67
27	CPI ANCONA	1350202		4	DISOCCUPATI	Validato	124,26
28	CPI ANCONA	389116		4	DISOCCUPATI	Validato	127,44
29	CPI ANCONA	24008		4	DISOCCUPATI	Validato	128,53

30	CPI ANCONA	1038535		4	DISOCCUPATI	Validato	128,54
31	CPI ANCONA	645992		4	DISOCCUPATI	Validato	135,71
32	CPI ANCONA	339589		4	DISOCCUPATI	Validato	138,58
33	CPI ANCONA	784846	17/06/1962	4	DISOCCUPATI	Validato	175
34	CPI ANCONA	87693	25/11/1964	4	DISOCCUPATI	Validato	175
37	CPI ANCONA	12902	03/01/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
38	CPI ANCONA	24733	18/11/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
39	CPI ANCONA	553492	12/08/1970	4	DISOCCUPATI	Validato	175
40	CPI ANCONA	210971	26/07/1976	4	DISOCCUPATI	Validato	175
41	CPI ANCONA	319375	22/05/1978	4	DISOCCUPATI	Validato	175
42	CPI ANCONA	1233640	22/12/1990	4	DISOCCUPATI	Validato	175
43	CPI ANCONA	1188094	31/12/1992	4	DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esterni in subordine</i>							
44	CPI JESI	231601		4	DISOCCUPATI	Validato	104,23
45	CPI JESI	1156572		4	DISOCCUPATI	Validato	104,35
46	CPI CIVITANOVA MARCHE	121965		4	DISOCCUPATI	Validato	104,46
47	CPI ASCOLI PICENO	452680		4	DISOCCUPATI	Validato	105,33
48	CPI FERMO	159481		4	DISOCCUPATI	Validato	105,6
49	CPI FERMO	1309472		4	DISOCCUPATI	Validato	105,99
50	CPI FERMO	332905		4	DISOCCUPATI	Validato	107,39
51	CPI FERMO	304391		4	DISOCCUPATI	Validato	108,09
52	CPI CIVITANOVA MARCHE	950227		4	DISOCCUPATI	Validato	108,4
53	CPI CIVITANOVA MARCHE	1413706		4	DISOCCUPATI	Validato	109,44
54	CPI FABRIANO	508725		4	DISOCCUPATI	Validato	111,95
55	CPI SENIGALLIA	224596		4	DISOCCUPATI	Validato	112,03
56	CPI MACERATA	317202		4	DISOCCUPATI	Validato	112,37
57	CPI CIVITANOVA MARCHE	136990		4	DISOCCUPATI	Validato	113,18
58	CPI JESI	325479		4	DISOCCUPATI	Validato	113,49
59	CPI FANO	876500		4	DISOCCUPATI	Validato	115,28
60	CPI PESARO	117707		4	DISOCCUPATI	Validato	116,06
61	CPI PESARO	513206		4	DISOCCUPATI	Validato	117,69
62	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	934589		4	DISOCCUPATI	Validato	118,08
63	CPI FERMO	428298		4	DISOCCUPATI	Validato	118,29
64	CPI JESI	147249		4	DISOCCUPATI	Validato	120,79
65	CPI FANO	776488		4	DISOCCUPATI	Validato	121,37
66	CPI PESARO	268780		4	DISOCCUPATI	Validato	123,01

67	CPI FERMO	377960		4	DISOCCUPATI	Validato	125,51
68	CPI SENIGALLIA	267010		4	DISOCCUPATI	Validato	125,52
69	CPI MACERATA	495246		4	DISOCCUPATI	Validato	125,96
70	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	309425		4	DISOCCUPATI	Validato	128,88
71	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	172994		4	DISOCCUPATI	Validato	128,93
72	CPI FERMO	180456		4	DISOCCUPATI	Validato	131,58
73	CPI CIVITANOVA MARCHE	1463773		4	DISOCCUPATI	Validato	136,4
74	CPI FANO	1213396		4	DISOCCUPATI	Validato	140,96
75	CPI FABRIANO	1226870		4	DISOCCUPATI	Validato	147,7
76	CPI FERMO	1134475	18/08/1961	4	DISOCCUPATI	Validato	175
77	CPI CIVITANOVA MARCHE	951370	01/08/1963	4	DISOCCUPATI	Validato	175
78	CPI JESI	23742	07/10/1966	4	DISOCCUPATI	Validato	175
79	CPI PESARO	207617	15/10/1967	4	DISOCCUPATI	Validato	175
80	CPI JESI	203093	26/05/1978	4	DISOCCUPATI	Validato	175
81	CPI JESI	128294	25/08/1980	4	DISOCCUPATI	Validato	175
82	CPI CIVITANOVA MARCHE	184116	11/07/1982	4	DISOCCUPATI	Validato	175
83	CPI FERMO	921418	16/11/1987	4	DISOCCUPATI	Validato	175
84	CPI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1588129	24/07/2001	4	DISOCCUPATI	Validato	175
<i>Soggetti esclusi</i>							
	CPI CIVITANOVA MARCHE	254251		4	DISOCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO - POSSESSO PARTITA IVA	103,52
	CPI CIVITANOVA MARCHE	214705		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	104
	CPI ANCONA	645412		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	115,69
	CPI FANO	279968		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	117,29
	CPI ANCONA	1476660		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	142,92
	CPI ANCONA	217209	17/06/1965	4	DISOCCUPATI	Validato	175
	CPI JESI	320289		4	OCCUPATI	Escluso per altri motivi: OCCUPATO	175

** avviata a selezione n. 1 Operatore Tecnico con mansioni di Archivista per 6 mesi, come da preferenza espressa con nota scritta e inviata in data 14/08/2024, allo scrivente ufficio;

*** avviata a selezione n. 1 Coadiutore Amministrativo per 6 mesi, come da preferenza espressa nota scritta e inviata in data 20/08/2024, allo scrivente ufficio.

* DATO PARASENSIBILE SOGGETTO A PRIVACY

Il Dirigente
Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
Dott. Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 364

CPI PESARO - Approvazione graduatoria definitiva per l'Avviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, D.G.R. Marche n. 203/2021 e D.D.P.F. 252/GML/2021, di n. 1 unità con profilo professionale di Operatore Tecnico archivi ospedalieri a tempo determinato, presso AST Pesaro Urbino

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Centro Impiego di Pesaro circa le candidature proposte per l'avviamento a selezione pubblica per la copertura di n. 1 unità con profilo professionale di Operatore Tecnico archivi ospedalieri, a tempodeterminato, presso l'AST Pesaro Urbino (Istat 2011-codice 4 -Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio) -Area del personale di supporto -livello iniziale (ex 4° livello-ex cat.B) da assegnare a AST Pesaro Urbino di cui all' Avviso pubblico "Allegato A" emanato con Decreto n.324 del 25 luglio 2024;
2. di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 13/08/2024, sui siti <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici/> e <https://janet.regione.marche.it/>, della nota dirigenziale ID 33018353 che approvava la graduatoria provvisoria di cui all'Avviso - Allegato A, relativa alla richiesta di n. 1 unità con profilo professionale di Operatore Tecnico archivi ospedalieri a tempo determinato presso AST Pesaro Urbino, ammettendo n. 48 candidature;
3. di dar conto che dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sono decorsi 7 giorni senza che sia stata proposta alcuna richiesta di riesame da parte dei candidati, siano essi inseriti in posizione utile, che inseriti tra i non ammessi alla selezione;
4. di approvare pertanto la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per l'Impiego di Pesaro, così come riportata nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A", contenente le candidature per la copertura di n.1 posto con profilo professionale di Operatore Tecnico archivi ospedalieri a tempo determinato, ammettendo n. 43 candidature, di cui 12 interne e 30 esterne in possesso dei requisiti richiesti ed escludendo n. 5 candidature, di cui 2 interne e 3 esterne, perché non in possesso dei requisiti richiesti;

5. di precisare che, nella citata graduatoria di selezione a tempo determinato, sono ammessi i soli candidati privi di lavoro e che, a parità di punteggio, prevale la persona con maggiore età anagrafica;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto, con valore di notifica per gli interessati, sul B.U.R. della Regione Marche, nonché negli spazi fisici (bacheche del Centro Impiego di Pesaro e della sua sede decentrata di Morciola di Colbordolo) e sui seguenti siti web:
 - <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici/>
 - <https://janet.regione.marche.it/>
 La pubblicazione avviene con l'omissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni del Centro per l' Impiego di Pesaro, in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679 /2016, al D. Lgs. n. 196/03 e al D.Lgs. n.33/13 e alle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali ; nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sarà inserito in graduatoria con il codice identificativo (I.D.) , prodotto automaticamente dal sistema informativo JobAgency;
7. di disporre che la predetta graduatoria abbia validità di mesi 6 dalla data della pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino all'assunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti;
8. di autorizzare il titolare di Posizione Organizzativa del Centro per l'Impiego di Pesaro, o i suoi delegati, ad avviare a selezione presso AST Pesaro Urbino, in numero pari al posto a tempo determinato messo a selezione, n. 1 lavoratore, titolare della candidatura che si è collocata al primo posto della graduatoria "Allegato A" approvata con il presente atto, come richiesto dallo stesso Ente;
9. di dare atto che l'incarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato assegnato, in conformità alla L.n. 241/90, art.5, alla Dott.ssa Sabina Carrozzo, sostituita del titolare di P.O. Responsabile C.P.I. Pesaro, la quale si avvale per l'istruttoria del personale assegnato al Servizio Avviamenti a Selezione presso EE.PP.;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare, impegni a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;
11. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. N. 165/01 (Tribunale civile ordinario di Ancona- Giudice del lavoro);

Si dà atto che la presente decretazione non comporta oneri di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego
e Politiche del Lavoro
(Dott.Massimo Rocchi)

DIPARTIMENTO POLICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Servizi per l'Impiego e politiche del lavoro
 Centro per l'impiego di PESARO - Centralino 0721/6303800 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegopesaro@regione.marche.it PEC regione.marche.centroimpiegopesaro@emarche.it

GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta

Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino - Richiesta di personale N. 442 - Evasione del 2.8.2024
 Tipo Contratto: TEMPO DETERMINATO - Qualifica: PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO

N.	TIPO	IDSIL	DATA DI NASCITA		STATO	PUNTEGGIO
SOGGETTI INTERNI						
1	CPI PESARO	461354				105,36
2	CPI PESARO	903041				113,28
3	CPI PESARO	202127				113,74
4	CPI PESARO	1236394				114,05
5	CPI PESARO	355269				115,01
6	CPI PESARO	879550				115,86
7	CPI PESARO	1699936				116,87
8	CPI PESARO	420045				117,53
9	CPI PESARO	513206				117,69
10	CPI PESARO	406856				118,89
11	CPI PESARO	268780				123,01
12	CPI PESARO	528206				175
SOGGETTI ESTERNI IN SUBORDINE						
13	CPI FANO	1279317				102,9
14	CPI URBINO	1063170				103,43
15	CPI FERMO	332905				107,39
16	CPI MACERATA	1350787				111,85
17	CPI FANO	1139834				111,99
18	CPI FANO	964575				112,99
19	CPI ANCONA	264690				117,3
20	CPI FANO	312114				118,06
21	CPI SENIGALLIA	954761				118,32
22	CPI URBINO	1030857				119,22
23	CPI ANCONA	1206675				120,7
24	CPI FANO	781592				122,3
25	CPI FANO	252278				124,54

26	CPI SENIGALLIA	267010				125,52
27	CPI FANO	136767				126,15
28	CPI FANO	1494315				126,16
29	CPI ANCONA	24008				128,53
30	CPI FANO	616881				129,84
31	CPI FERMO	1101496				131,59
32	CPI ANCONA	339589				136,58
33	CPI TOLENTINO	184668				137,92
34	CPI FANO	1213396				140,96
35	CPI FABRIANO	1226870				147,7
36	CPI FANO	79971				152,29
37	CPI ANCONA	784846	17/06/1962			175
38	CPI JESI	23742	07/10/1966			175
39	CPI JESI	488331	25/08/1969			175
40	CPI JESI	203093	26/05/1978			175
41	CPI ANCONA	1188094	31/12/1992			175
42	CPI FANO	1700539	03/01/1994			175
43	CPI MACERATA	1692828	03/09/1996			175
SOGGETTI ESCLUSI						
	CPI PESARO	1366383			Escluso per documentazione non adeguata: presenta certificato di comparabilità CIMEA al posto di attestazione riconoscimento titolo di studio	
	CPI FANO	279968			Escluso per altri motivi: non priva di lavoro	
	CPI ANCONA	217209	17/06/1965		Escluso per altri motivi: non privo di lavoro	
	CPI PESARO	1203129	02/11/1971		Escluso per altri motivi: non privo di lavoro	
	CPI FERMO	1451568	03/05/1999		Escluso per altri motivi: non privo di lavoro	

Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 22 agosto 2024, n. 365

Avviamento al lavoro ai sensi della L. n. 113/85 presso azienda BIESSE SPA di Pesaro di nr. 1 Centralinista telefonico non vedente ID SIL 1706472, iscritto nell'Elenco della Provincia di Pesaro-Urbino

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, di cui si approvano i contenuti, l'avviamento al lavoro, ai sensi della L. n. 113/85, del Centralinista telefonico non vedente iscritto nell'Elenco della provincia di Pesaro-Urbino, individuato all'interno dell'anagrafica del C.p.I di Pesaro con il codice ID SIL 1706472, a seguito della procedura d'ufficio avviata per la copertura di n. 1 posto-operatore, così come previsto dall'art.3 co.3-4 L.113/85, presso l'azienda BIESSE SPA avente sede legale a Pesaro in Via della Meccanica 16;
 - 2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione sul BUR Marche, fatta salva, considerato l'orientamento giurisprudenziale del giudice cui adire, l'eventuale giurisdizione del giudice ordinario;
 - 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - ✓ per estratto sul BUR Marche ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. Marche n.17/2003;
 - ✓ in modo integrale sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
 - 4) di disporre altresì la notifica del decreto all'azienda coinvolta, al lavoratore avviato ed ai soggetti a vario titolo interessati (Centro Impiego di Nereto (Te), Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente e Unione Ciechi - Sezione di Pesaro Urbino, in quanto organismo di tutela per i propri assistiti);
- Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazio-

ni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro
(Dott. Massimo Rocchi)

DIREZIONE – SANITÀ E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 185

L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 – COMPATIBILITÀ e CONGRUITÀ DEL PROGETTO ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla REALIZZAZIONE della struttura sanitaria extraospedaliera denominata "PUNTO PRELIEVI TERRITORIALE", sita nel comune di Carpegna (PU) in via Amaducci n. 34, per l'erogazione di prestazioni di Punto Prelievi (PP), in regime ambulatoriale.

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 186

L.R. n. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. n. 1572/2019, D.G.R. N. 1263/2023 - Accredito istituzionale di livello base - struttura sanitaria denominata "TAMERICE, STUDIO MULTIDISCIPLINARE DI PSICOLOGIA", sita nel comune di PESARO (PU), IN STRADA STATALE ADRIATICA N. 48 (Cod. Prestazione: SDSA).

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 187

L.R. 21/2016 - DGR 1469/2023 – Approvazione del manuale operativo di autorizzazione delle strutture (ospedaliere ed extraospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R 21/2016.

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 19 agosto 2024, n. 188

L.R. N. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. N. 1572/2019, D.G.R. N. 1263/2023 - Accredito istituzionale di livello avanzato - struttura sanitaria multisede – società "GAMMA SRL", CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI TOLENTINO (MC), VIALE GIACOMO MATTEOTTI N. 35.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

DIREZIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 19 agosto 2024, n. 391

L.R. 19/2021. Conclusione procedimento di cancellazione d'ufficio su segnalazione dell'I.N.P.S. di Ancona e accoglimento controdeduzioni. Cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane di Ancona, di un periodo di iscrizione pregresso, Impresa VE.CA S.R.L. - N. Albo AN-52942, P. IVA 02050710421.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

DIREZIONE - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 520

L.R. 7/95 art. 21 - L.R. 12/2024 art. 18 - Autorizzazione alla sottrazione di un fondo alla gestione programmata della caccia in attuazione del P.F.V.R. nel comune di Castelbellino. Sig. Belfiori David

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 521

Art. 31 L.R. n. 7/95 - Art. 28 L.R. 12/2024: Rilascio autorizzazioni all'esercizio venatorio da appostamento fisso stagione venatoria 2024/2025 nel territorio della Provincia di Ancona. Primo elenco.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 522

L. n. 689/1981. R.D. n. 3267/1923, art. 26. L.r. n. 6/2005 art. 10. DGR n. 1732/2018 art. 9, comma 1. Archiviazione di sanzione in materia di vincolo idrogeologico relativa a interventi non autorizzati o dichiarati, eseguiti sui boschi. P.V. n. 38766 del 20 luglio 2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 523

L. n. 689/1981. R.d. n. 3267/1923. L.r. n. 6/2005, artt. 12 e 30, comma 3. Archiviazione di sanzione amministrativa in materia di presunta riduzione e mancata compensazione di superficie boscata in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico. P.V. n. 41416 del 17/06/2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 524

L. n. 689/1981. R.D. n. 3267/1923. L.r. n. 6/2005 artt. 11, comma 2, e 30, comma 2. L. n. 950/1967 art.2, lett.d). DGR n. 1732/2018 art. 11, comma 2. Irrogazione di sanzioni amministrative, di importo complessivo pari a € 200,00, in materia di vincolo idrogeologico e interventi non autorizzati o difformemente eseguiti sui boschi. P.V. n. 41568 del 12 luglio 2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 525

L. n. 689/1981. R.d. n. 3267/1923, art. 26. Artt. 19 e 41 R.d. n. 1126/1926. DGR n. 1732/2018, art. 17, Tabella A. Irrogazione di sanzione amministrativa, di importo complessivo pari a € 5.102,00, in materia di vincolo idrogeologico e interventi non autorizzati o difformemente eseguiti sui boschi. P.V. n. 36053 del 26 maggio 2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 526

L. n. 689/1981. R.D. n. 3267/1923. L.r. n. 6/2005, artt. 10, 11 e 30, comma 1. DGR n. 1732/2018. Irrogazione di sanzioni amministrative, di importo complessivo pari a € 150,00, in materia di vincolo idrogeologico e interventi non autorizzati o difformemente eseguiti sui boschi. P.V. n. 35911 del 18 marzo 2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 527

L. n. 689/1981. R.D. n. 3267/1923. L.r. n.

6/2005, artt. 10, 11 e 30, comma 1. DGR n. 1732/2018. Irrogazione di sanzioni amministrative, di importo complessivo pari a € 150,00, in materia di vincolo idrogeologico e interventi non autorizzati o difformemente eseguiti sui boschi. P.V. n. 35786 del 17 marzo 2021.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 528

L. n. 689/1981. R.D. n. 3267/1923. L.r. n. 6/2005, artt. 10, 11, 12, 30, comma 3. DGR n. 1732/2018. Irrogazione di sanzione amministrativa, di importo pari a € 5000,00, in materia di vincolo idrogeologico e interventi non autorizzati o difformemente eseguiti sui boschi. P.V. n. 38294 del 13/06/2020.

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 530

Regolamento Reg. n. 3/2012 e ss.mm.ii.. Attuazione della D.G.R. n. 1073 del 15/07/2024 e assegnazione delle Unità di Gestione dei Cervidi (UG-cervidi) ai selecacciatori nel territorio ricadente nell'Ambito Territoriale di Caccia FM_Stagione Venatoria 2024-2025. Sostituzione degli allegati 3) e 4) del DDSet n. 483/IFO del 01/08/2024

Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM del 22 agosto 2024, n. 531

Autorizzazione alle attività di censimento post-riproduttivo per l'anno 2024 delle specie fagiano e starna all'interno degli istituti protetti di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia AP.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIREZIONE - ARS

Decreto del Dirigente del Settore Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR – ARS del 19 agosto 2024, n. 14

Avvio indagine di mercato tramite pubblicazione di avviso finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'acquisizione e la manutenzione di un Sistema Informativo di analisi e gestione dei dati relativi al ricovero ospedaliero

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. 76 comma 1 let.b) del D.Lgs 36/2023, della manutenzione di un Sistema Informativo di analisi e gestione dei dati relativi al ricovero ospedaliero;
2. di stabilire che l'indagine di mercato che si avvia con il presente decreto costituisce atto propedeutico alla conoscenza del mercato di riferimento, così da pervenire all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let.b) del D.Lgs 36/2023;
3. di approvare l'Allegato 1 al presente decreto parte integrante e sostanziale: "Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici con i quali avviare una procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando di gara, per l'acquisizione e la manutenzione di un Sistema Informativo di analisi e gestione dei dati relativi al ricovero ospedaliero";
4. di approvare l'Allegato 2 al presente decreto parte integrante e sostanziale: "Acquisizione e manutenzione di un Sistema Informativo di analisi dei dati di ricovero ospedaliero – CAPITOLATO TECNICO";
5. di precisare che gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli altri requisiti indicati nell'avviso di cui al punto 3;
6. di dare atto che la consultazione di mercato di cui al presente decreto non costituisce invito a partecipare ad una procedura di gara e non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e che dallo stesso non può altresì derivare alcun vincolo od obbligo contrattuale per l'Amministrazione procedente;

7. di attestare che dal presente provvedimento non deriva né può derivare, nessun onere a carico della Regione Marche;
8. di nominare quale Responsabile unico di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott. Marco Pompili in qualità di Dirigente del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio del SSR;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale Tenders Electronic Daily (TED) all'indirizzo <https://ted.europa.eu/it/>, sul sito istituzionale della Regione Marche, profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e Contratti" all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti> in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 36/2023 e D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) perverrà all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi del DGRM n. 200 del 20 febbraio 2023 "Articoli 43 e 44 della legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 – Approvazione schema di convenzione per le attività di centralizzazione degli acquisti"
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/2003.

Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Flussi informativi
e monitoraggio SSR
(Dott. Marco Pompili)

**ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

omissis

DECRETA

Comune di Montefortino

Accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno in localita' Serra, utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, ai sensi dell'art. 31, comma 21, della legge n. 448 del 23.12.1998 e smi

1. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 21 della legge n. 448 del 23/12/1998 in favore del Comune di Montefortino (FM) – partita IVA 00400660445, con sede in Via Roma,21, è disposto l'accorpamento al demanio stradale comunale dei beni utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni e catastalmente identificati come segue:

Foglio	Particella	Qualità	Intestatario	Quota di proprietà
47	357	SEMIN ARBOR	TISI NICOLA TISI PIERPAOLO CINTI ARTURO	1/3 1/3 1/3
47	358	SEMIN ARBOR/PASCOLO	TISI NICOLA	1/1
47	235	BOSCO ALTO SEMINATIVO SEMINATIVO SEMIN ARBOR SEMINATIVO	LUCIANI NAZZARENO	1/1
47	236			
47	300			
47	371			
47	272			
47	273			
47	92	ENTE URBANO CORTE ENTE URBANO	BRUNI ANNA MARIA BRUNI FABIO BRUNI FILOMENA BRUNI GIOVANNI BRUNI GIUSEPPE BRUNI LUCIA BRUNI MARIANO BRUNI NATALIA BRUNI NAZZARENO BRUNI SAMUELE	1/8 1/24 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/24 1/8 1/24
47	93			
47	439			
47	64 Sub.1	ENTE URBANO	PETROCCHI ENRICA BRUNI GIUSEPPE	
47	278	BOSCO CEDUO SEMINATIVO	GIAMPAOLI LUCA GIAMPAOLI SERGIO	5/12 2/12
47	268	SEMINATIVO	GIAMPAOLI SIMONE	5/12
47	269			
47	262	SEMINATIVO	AMICI ANNA	1/1
47	317	BOSCO CEDUO	AMICI ARNALDO	Usufrutto

				1000/10 00
47	318	BOSCO CEDUO	GIAMPAOLI LUCA GIAMPAOLI SERGIO GIAMPAOLI SIMONE	5/12 2/12 5/12
47	196	SEMINATIVO	BRUNI GIOVANNI GALATI MARIA	1/2 1/2
47	200	INCOLT PROD	TISI DANIELA	1000/10 00
47	201	INCOLT PROD		
47	192	BOSCO CEDUO		

2. di dare atto che il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà dei beni sopra indicati in capo al Comune di Montefortino (FM), ad ogni effetto di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le aree di cui sopra sono assoggettate ad ogni effetto di legge al regime pubblico proprio del demanio comunale, con tutti i singoli diritti, le ragioni ed azioni che competono alla proprietà sulle stesse, con ogni loro uso, aderenza, pertinenza, sovrastanza, comunione, servitù attiva o passiva se esistente o avente ragione legale di esistere;

3. di chiedere la registrazione e la trascrizione catastale del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo, ai sensi dell'art. 31 comma 22 della legge n. 448/1998 dando atto che, ai sensi della medesima norma, l'esecuzione di dette formalità è a titolo gratuito;

4. di dare atto che le aree accorpate verranno classificate tra i beni demaniali del Comune di Montefortino ed assoggettate ad ogni effetto di legge al proprio regime giuridico;

5. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Montefortino per 30 giorni consecutivi, entri i quali chiunque può presentare reclami e/o opposizioni;

6. di trasmettere un estratto del provvedimento adottato dal responsabile del Settore Tecnico, alla Regione Marche che provvederà alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 28 luglio 2003, n. 17 e verrà trasmesso entro un mese dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle Opere Pubbliche e per l'Edilizia – Direzione generale per le strade e le autostrade – Divisione V, per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

7. Di notificare il presente decreto, ai sensi della legge 241/199, alla proprietà cedente;

8. Dare atto a norma dell'art. 3 comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla ricezione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, al TAR competente;
- In applicazione del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199, potrà essere ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla ricezione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Domenico Ciaffaroni

Comune di Pergola

Declassificazione e sdemanializzazione per cessione area di sedime fabbricato in loc. Pantana - Pergola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

- 1) Di declassificare e sdemanializzare l'area di sedime fabbricato sito in loc. Pantana, Pergola, censita al Foglio 96, Mappale 640, della superficie di mq. 5;
- 2) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e ai sensi dell'art. 4 L.R.17/03 viene trasmesso al B.U.R.M. per la pubblicazione;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 viene inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia – Direzione generale per le strade e le autostrade –Divisione V, Via Nomentana n. 2, 00161 Roma per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice della strada;
- 4) Di dare atto che il presente atto ha effetto dall'inizio

del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.M. ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Rotatori Ing. Federica

Provincia di Macerata

Realizzazione di un nuovo ponte al km 0+300 della S.P. 34 "Corridoniana". Ordine di deposito c/o Cassa DD.PP. delle indennità non accetate - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000318 del 14/08/2024 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES)

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000318 del 14 agosto 2024, a firma del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Dott. Luca Addei, è stato ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente in relazione all'ubicazione degli immobili dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità ai fini della realizzazione dell'opera in oggetto in ordine alle seguenti ditte e aree:

Proprietari catastali			
Quota	Denominazione	Sede	C.F./P.I.
1/1	Azienda Agricola Carrareccia srl	Macerata	Omissis

Immobili e Indennità di esproprio				
Comune	Foglio	Mappale	Superficie in mq	Indennità complessiva da depositare in euro
Macerata	98	614	1860	21.540,00
Macerata	99	47	1160	
Macerata	98	1186 (ex p. 921)	40	

Ai sensi dell'art. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia.

Macerata, 20 agosto 2024

La Responsabile del procedimento espropriativo
Dott.ssa Daniela Del Gobbo

AVVISI**Comune di Carassai**

Gasdotto "Anello Val d'Aso DN 150/100 (6"/4") DP 75 bar" autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere della Regione Marche n. 452 del 14/12/2023. Soggetto proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. **ESTRATTO DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA PROT. N. 3119 DEL 31.07.2024 ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 52-octies del D.P.R. 327/2001 e ss.m.ii., per costituzione di servitù e occupazione temporanea con determinazione dell'indennità ai fini della realizzazione dell'opera pubblica**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AREA TECNICA**

omissis

DECRETA**Articolo 1**

A favore della Società Gasdotti Italia S.p.A., in qualità di "Beneficiario dell'espropriazione", sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in Comune di CARASSAI (AP), interessati dalla realizzazione del Gasdotto di rete regionale Anello Val d' Aso DN 150 (6") – DP 75 bar", e riportati nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Società Gasdotti Italia S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- lo scavo e l'interramento di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, interrata ad una profondità mai inferiore alla minima prescritta dall'Art. 2.4. "Profondità di Interramento" contenuto nell'Allegato "A" del D.M. 17/04/2008;
- l'installazione di apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,50 (dodici/50) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario o alla destinazione impressa ai predetti terreni, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali attività e/o coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appal-

tatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della Società Gasdotti Italia S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Società Gasdotti Italia S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, all'Albo di questa Amministrazione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La Società Gasdotti Italia S.p.A. provvede nei modi di legge alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie, individuate nell'allegato piano particellare, che non accettano e sottoscrivono l'accordo bonario proposto dalla SGI, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. all'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione, alla casella di posta elettronica certificata: tecnico@pec.comune.carassai.ap.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione - COMUNE DI CARASSAI - Piazza Matteotti n. 7 - 63063 Carassai (AP) - pec: protocollo@pec.comune.carassai.ap.it e per conoscenza alla Società Gasdotti Italia S.p.A. presso gli Uffici Amministrativi e Direzione Generale - via dei Salci, n. 25 - 03100 Frosinone (FR) - pec: sviluppo@pec.sgispa.com - fax: 0775201279, l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Società Gasdotti Italia S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad

un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la Società Gasdotti Italia S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti per i destinatari dello stesso dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

“Gasdotto Anello Val D’Aso – 2° Tr. C.da Mulini – C.da ex Fornace”

COMUNE DI CARASSAI

Ditta n. 1: BORRONI Achille, BORRONI Valeria, GABRIELLI Bernarda, Foglio 10 - Mappale 121.

Ditta n. 2: SAVINI Giorgio, Foglio 1 - Mappale 22, 23, 194, 195.

Ditta n. 3: LANCIOTTI Palma, LANCIOTTI Vinicio, Foglio 1 - Mappale 142.

Ditta n. 4: PIERAGOSTINI Maria, Foglio 13 - Mappale 83, 13, 81.

Ditta n. 5: COMUNE DI FERMO, Foglio 10 - Mappale 8, 7, 94, 111, 34, 114, 14, 36, 35, 45, 15, 17, 19. Foglio 11 - Mappale 3, 55, 2, 4. Foglio 1 - Mappale 53, 25, 55, 26, 169, 182, 20, 193, 191. Foglio 13 - Mappale 82, 84, 48, 11, 49, 2. Foglio 12 - Mappale 83, 14, 15, 95.

Ditta n. 7: AZIENDA AGRICOLA CIRIACI DI SCENDONI PAOLO & C., Foglio 2 - Mappale 25, 484, 426, 444.

Ditta n. 8: ENTE REGIONALE MARCHE, Foglio 2 - Mappale 327, 331, 798.

Ditta n. 9: MENTILI Tiziano, PRETE Silvia, Foglio 3 - Mappale 99.

Ditta n. 10: MARINUCCI Corrado, Foglio 3 - Mappale 157, 156.

Ditta n. 11: MARINUCCI Corrado, VOLPI Maria, Foglio 3 - Mappale 5, 153, 2. Foglio 4 - Mappale 7, 239.

Ditta n. 12: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., Foglio 4 - Mappale 394.

Ditta n. 13: CAPRIOTTI Antonia, MARINUCCI Corrado, VALENTINI Alessandro, VALENTINI Amedeo, VALENTINI Bernardo, VALENTINI Cinzia, VALENTINI Maria Virgilia, VALENTINI Rodolfo, Foglio 4 - Mappale 4.

Ditta n. 14: MICCIO Giuseppe, SACRIPANTI Marina, Foglio 4 - Mappale 34, 384.

Ditta n. 15: BAGALINI Sauro, Foglio 4 - Mappale 3.

Ditta n. 16: SANTARELLI Silvana, Foglio 6 - Mappale 59, 197. Foglio 7 - Mappale 2.

Ditta n. 17: ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA ARCHIDIOCESI DI FERMO, Foglio 6 - Mappale 358, 185.

Ditta n. 18: BIANCUCCI Giuseppe, Foglio 7 - Mappale 3, 143, 158.

Carassai (AP), 31 luglio 2024

*Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Mario Tomassetti*

Comune di Ussita

SISMA 2016 – O.C.S.R. N.109/2020_ Variante al progetto finanziato con Decreto n.2091 del 14.04.2023 per delocalizzazione della sottostazione elettrica del fabbricato sito in Contrada Capovallazza, distinto al N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 17, e 9 .

Le opere in progetto possono definirsi di “**RISTRUTTURAZIONE**”, mediante **miglioramento sismico dell'appartamento ERAP e delocalizzazione mediante nuova costruzione della SOTTOSTAZIONE ELETTRICA**, in attuazione dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 – O.C.S.R. n. 130 del 15 dicembre 2022 da realizzarsi su immobile ed area sito in codesto Comune in LOCALITA' VALLAZZA, distinto al Catasto con il foglio n.25 e particelle n. 9 e n.17;

L'area relativa ai lavori di cui all'oggetto, ricade all'interno del vigente Programma di Fabbricazione comunale in “ZONE VERDI_PUBBLICO DI ZONA” così come si evince dalle NTA vigenti (Tav. 5) del vigente strumento di pianificazione;

L'art.6 della Legge Regionale 6 Giugno 1988, n.19 e l'art. 19, comma 4, del D.P.R. n.327 del 8/06/2001 prevede che nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie non abbia conforme

destinazione nello strumento urbanistico vigente, il provvedimento di autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

Il Progetto in Variante prevede :

- di non demolire la vecchia sottostazione mettendola però in sicurezza;
- di procedere come da progetto approvato con i lavori di riparazione danni e miglioramento sismico dell'appartamento ERAP, effettuando ulteriori interventi e mettendo in sicurezza la parete in comune con la centrale elettrica;
- delocalizzazione della centrale elettrica più a valle, comprendente anche i nuovi collegamenti di arrivo e di smistamento della centrale delocalizzata;

La centrale elettrica sarà delocalizzata all'interno dell'area distinta al NCT del Comune di Ussita al foglio 27 particella 9.

Il manufatto di progetto ha una pianta rettangolare 12,66 ml x 3,12 ml ed un'altezza utile interna pari a 2,40 ml. L'edificio avrà una struttura in ca costituita da pilastri. La copertura, piana, sarà costituita da un solaio in latero cemento opportunamente impermeabilizzato all'estrodo. La struttura di fondazione sarà costituita da una platea contro terra.

Responsabile del procedimento è il Geom. Patrizia Ortenzi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Patrizia ORTENZI

FV Schito S.r.l

Avviso, ai sensi delle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 4 della LR n. 19/1988, di richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto a media tensione (20kV) in cavo interrato nel Comune di Treia (MC) per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra, nell'ambito del procedimento di PAS ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs n. 28/2011

Il sottoscritto ing. Alessandro Zanini, giusto mandato con rappresentanza dell'ing. Mario Stizza, rappresentante legale della società FV SCHITO SRL, con sede legale in piazza Camillo Benso Cavour 29, Cap 60121 – Ancona (AN), C.F/PIVA 02978820427,

chiede

nell'ambito del procedimento PAS per l'installazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della seguente opera elettrica:

- costruzione ed esercizio di un elettrodotto a media

tensione (20kV) in cavo interrato nel Comune di Treia, località Schito, per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra.

- lunghezza cavo: 825,70m circa
- Sezione cavo: 3x1x185 mm²
- tipo: cavo tripolare ad elica visibile (elicordato) con condutture in alluminio ed isolato
- numero terne: una terna
- comune interessato: Treia (MC)

Eventuali opposizioni, osservazioni e condizioni dovranno essere presentate, entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, agli Uffici della Regione Marche autorizzazione energetiche

(regione.marche.protocolloogiunta@emarche.it)

e presso l'Ufficio SUE del Comune di Treia – IV Settore Urbanistica (urbanistica@pec.comune.treia.mc.it), ove saranno visibili la domanda di autorizzazione e la documentazione di progetto.

Si pubblica il presente avviso sull'Albo pretorio del Comune di Treia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 19/1988.

Snam Rete Gas S.p.A.

Pubblicazione decreti di Asservimento / Occupazione Temporanea

**COMUNE DI ANCONA**

AREA CONTRATTI E SERVIZI – UFFICIO PATRIMONIO

OGGETTO: “ESPROPRI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI METANODOTTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER ANCONA DN 200 (“), DP 75 bar”, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ANCONA (AN) – DECRETO N. 1/2024 DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Ancona, data e prot: v. *segnatura*

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL’AREA CONTRATTI E SERVIZI – UFFICIO PATRIMONIO

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D. lgs. n. 164 del 23/05/2000, n. 164;

VISTO il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001, concernente ‘Nome generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i., concernente “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in seguito denominato “Testo Unico”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il metanodotto “Rifacimento Derivazione per Ancona DN 200 (8”), DP 75 bar”;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18/04/1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA la nota inviata in data 10/07/2024, protocollo n. 117962, dall’Amministrazione Comunale alla ditta proprietaria dei terreni interessati a mezzo Raccomandata A.R. così come previsto dall’art. 17 del DPR 327/01;

VISTA l’istanza in data 18/06/2024, assunta al protocollo dell’Ente al numero 106147 del 21/06/2024 corredata della necessaria documentazione, con la quale la Soc. Snam Rete Gas S.p.A ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli art. 22 e 52 octies del Testo Unico, rispettivamente l’esproprio e l’occupazione temporanea, quest’ultima per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di immissione in possesso ed accertamento dello stato dei luoghi, di una porzione di terreno sito nel in comune di Ancona, occorrente per la realizzazione di una porzione di una Cabina di Riduzione HPRS/50, funzionale al metanodotto Rifacimento Derivazione per Ancona

**COMUNE DI ANCONA**

AREA CONTRATTI E SERVIZI – UFFICIO PATRIMONIO

DN 200 (8”), DP 75 bar”.

L’area oggetto di esproprio e quella oggetto di occupazione risultano rispettivamente indicate nella planimetria dell’allegato piano particellare con colore rosso interlineato e colore verde, di proprietà della Ditta di cui all’annesso elenco;

CONSIDERATO che l’opera di cui sopra riveste carattere di particolare urgenza in quanto la mancata costruzione nei tempi previsti non permetterebbe di trasportare i volumi di gas incrementati previsti e di migliorare l’affidabilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile ed industriale del gas;

RILEVATO che gli impianti sopra descritti, fanno parte del metanodotto “Rifacimento Derivazione per Ancona DN 200 (8”), DP 75 bar”; che è assolutamente indispensabile completare l’opera sopra citata e quindi avere a disposizione senza indugio anche i terreni di cui all’annesso elenco;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52 sexies, punto 2, del Testo Unico, il Decreto n. 53 del 13/02/2024 già citato determina l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza inoltre la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico;

TUTTO CIÒ VISTO, RILEVATO E CONSIDERATO

per le ragioni sopra riportate, che giustificano il carattere di urgenza dei lavori ai sensi ed effetti degli art. 22 e 52 octies del Testo Unico,

DECRETA:

1. E' disposto, a favore della “Snam Rete Gas S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam Società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7 ed Uffici in Piacenza (PC) — “Progetti Infrastrutture Centro Nord” Strada ai Dossi di Le Mose n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 10238291008 – R.E.A. Milano n. 1964271 – Partita IVA 10238291008 , l’esproprio e l’occupazione temporanea, quest’ultima per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data di immissione in possesso ed accertamento dello stato dei luoghi, di una porzione di terreno, necessaria per la costruzione di una porzione di una Cabina di Riduzione HPRS/50, funzionale al metanodotto Rifacimento Derivazione per Ancona DN 200 (8”), DP 75 bar”; meglio evidenziate nell’allegato piano particellare interlineato con colore rosso (area espropriata) ed in colore verde (area occupata temporaneamente), di proprietà della Ditta di cui all’annesso elenco in comune di Ancona (AN).
2. L’esproprio e l’occupazione temporanea sono sottoposti alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi artt. 5 e 6.

**COMUNE DI ANCONA**

AREA CONTRATTI E SERVIZI – UFFICIO PATRIMONIO

3. Le indennità provvisorie per l'esproprio e l'occupazione temporanea di cui al precedente art. 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico; la valutazione, riportata in allegato contestualmente al piano particellare che costituisce parte integrante del presente decreto, è stata effettuata ai sensi dell'art 36 del Testo Unico trattandosi della realizzazione di opere private di Pubblica Utilità.
4. Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., presso i competenti Uffici e sarà inoltre pubblicato dalla stessa Società, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e/o della Provincia di Ancona.
5. Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla notifica del presente decreto, alle ditte proprietarie, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei beni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.
6. Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato dei luoghi, compilandone lo stato di consistenza anche in assenza dei proprietari invitati, in quest'ultimo caso con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della Soc. Snam Rete Gas S.p.A.
7. La Ditta proprietaria del terreno espropriato ed occupato temporaneamente, nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare a questa Amministrazione (Comune di Ancona – Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio – Largo XXIV Maggio, 1 - 60123, Ancona) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. “Progetti Infrastrutture Centro Nord” Strada ai Dossi di Le Mose n. 20 - 29121 - Piacenza (PC) con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea; questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di cui sopra, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento delle medesime nel termine di 60 giorni. Dopo tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.
8. Decorsi 30 giorni dell'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea sarà invece depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, da parte di Snam Rete Gas S.p.A a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea proposta con il presente atto può:
 - produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22

**COMUNE DI ANCONA**

AREA CONTRATTI E SERVIZI – UFFICIO PATRIMONIO

del testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato dall'Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino l'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea;

- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare l'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea tramite la Commissione Provinciale competente.

In caso di non condivisione della determinazione dell'indennità definitiva, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

9. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: Piano particellare di esproprio – Planimetria catastale ed elenco particelle

Dott. Giorgio Foglia
Dirigente Coordinatore Area Contratti e Servizi
Ufficio Patrimonio
COMUNE DI ANCONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE 04: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE**COPIA DI DETERMINA E
n. 04/58 del 08/07/2024**

OGGETTO: DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI CASTELFIDARDO DN 150 (6")", DP 75 BAR - TRATTO IN COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Otto** del mese di **Luglio** nei propri uffici.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

COPIA DI DETERMINA
n. 04/58 del 08/07/2024

Pag. 1



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n.7048 del 27/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Castelfidardo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Castelfidardo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Castelfidardo DN 150 (6”), DP 75 bar” – tratto in Comune di Castelfidardo (AN)**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi

COPIA DI DETERMINA
n. 04/58 del 08/07/2024

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Castelfidardo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del presente Procedimento Espropriativo è l'Ing. Ranieri Bocchini, responsabile del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente del **Comune di Castelfidardo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

COPIA DI DETERMINA
n. 04/58 del 08/07/2024

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 3



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Castelfidardo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Castelfidardo DN 150 (6”), DP 75 bar”**, meglio individuate con il colore rosso nell’Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. L’imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Castelfidardo**, meglio individuate con il colore verde nell’Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

- propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
 5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del **Comune di Castelfidardo**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
 7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.castelfidardo@pec.it);
 8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.castelfidardo@pec.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

COPIA DI DETERMINA
n. 04/58 del 08/07/2024

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 5



C O M U N E D I C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA

9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è l'Ing. Ranieri Bocchini Responsabile del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente;
11. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

L'ISTRUTTORE
BOCCHINI RANIERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to BOCCHINI RANIERI

Determinazione n. 443 del 11/06/2024

Oggetto: DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLE SOCIETA' SNAM RETEGAS S.P.A., DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA' AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO ' RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER FALCONARA 1 TR.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 4 - Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio.**

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO **“RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER FALCONARA 1° TRATTO DN 100 (4”)**, DP 75 BAR - TRATTO IN COMUNE DI CHIARAVALLE (AN).

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n.4850 del 04.03.2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al Comune di Chiaravalle, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel Comune di Chiaravalle (AN) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “Rifacimento Derivazione per Falconara 1° Tratto DN 100 (4”), DP 75 bar” – tratto Comune di Chiaravalle (AN) costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il

pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in Comune di Chiaravalle (AN), appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota successiva pervenuta al Prot. Comunale n.10206 del 09.05.2024, con la quale si porta a conoscenza dell'intervenuto accordo e rinuncia al prosieguo dell'iter ablativo per l'ID 6 individuato al Catasto di questo Comune al Foglio 19 Mappali nn. 43 e 704;

CONSIDERATO che, ad oggi, per i restanti fondi interessati in Comune di Chiaravalle (AN), la società Snam Rete Gas S.p.A., non ha comunicato l'intervenuta intesa bonaria con le Ditte proprietarie;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. **A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in Comune di Chiaravalle (AN), interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Derivazione per Falconara 1° Tratto DN 100 (4")", DP 75 bar, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. **L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITÙ A CARICO DEI FONDI INTERESSATI** prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. **A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in Comune di Chiaravalle (AN), meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. E' facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. **LE INDENNITÀ PROVVISORIE** DA corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. **IL PRESENTE DECRETO** è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. **LA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.** provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

7. **I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**, provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (info@pec.comune.chiaravalle.an.it);
8. **LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI**, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (Piazza Risorgimento, 1160033 Chiaravalle (AN) - Tel. 071 9499011 - info@pec.comune.chiaravalle.an.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. **NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE DITTE PROPRIETARIE** sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questo Comune. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive;
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;

DI DARE ATTO con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza

ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

10. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento espropriativo è l'Ing. Mirco Girini, Responsabile 4° Settore – "Lavori pubblici - Manutenzioni e Patrimonio" del Comune di Chiaravalle (AN);

11. **AVVERSO IL PRESENTE DECRETO** è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

Il Responsabile del IV Settore
Area lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
Ing. Mirco Girini



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

DECRETO DIRIGENZIALE N° 68 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITÙ E OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO SADAM JESI DN 100 (4"), DP 75 BAR". TRATTO IN COMUNE DI JESI (AN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emanato dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO SADAM JESI DN 100 (4"), DP 75 bar", dichiarata la pubblica utilità dell'opera, riconoscendone altresì il carattere di urgenza e indifferibilità, accertata la conformità urbanistica e apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

CHE, con l'istanza assunta al protocollo comunale n. 13186 del 27/02/2024, la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 e Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al Comune di Jesi, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, per aree di terreni ubicati nel territorio del Comune di Jesi indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000;
2. ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.2/2024

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto "Rifacimento Allacciamento SADAM Jesi DN 100 (4")", DP 75 bar". Tratto in Comune di Jesi, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che:

"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.";

- l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii che stabilisce che:

"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune."

- l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii che stabilisce che:

"1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.";

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.2/2024

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;
VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in Comune di Jesi, appartenenti alle Ditta indicata nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, del DPR 327/2001, con nota prot. n. 23223 del 11/04/2024 è stata comunicata al proprietario delle aree interessate dalla presente procedura espropriativa, a mezzo pec, la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è stata, altresì, comunicata la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di asservimento;
- in esito alla suddetta comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta proprietaria del bene;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio;

il sottoscritto Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ai sensi dell'art. 6, comma 7 del TUES, individuato nel Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio in riferimento alla premessa di cui sopra, che costituisce parte integrale integrante e motivazionale del presente provvedimento

DECRETA

1. di imporre la servitù di metanodotto sulle aree situate nel territorio del Comune di Jesi, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Sadam Jesi DN 100 (4"), DP 75 bar", meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento, a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. di dare atto che l'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

3. di disporre a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.2/2024

periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in Comune di Jesi, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

4. di determinare in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, come indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, e calcolate da Snam Rete Gas S.p.A. conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;

DISPONE

che il presente decreto venga trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. provveda alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità e i tempi del sopralluogo e indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

che i tecnici incaricati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., provvedano a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, saranno trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (protocollo.comune.jesi@legalmail.it);

INFORMA

che la Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, è invitata a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (protocollo.comune.jesi@legalmail.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalla Ditta proprietaria delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A. nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alla Ditta proprietaria sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

che nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da questo Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria dei terreni che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato dal Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.2/2024

Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da questo Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.

- Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;

che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio e il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni è il sottoscritto Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR Marche, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 TU.

La Dirigente

Barbara Calcagni

(Atto firmato digitalmente)



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

DECRETO DIRIGENZIALE N° 69 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITÙ E OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI MONSANO (CONSORZIO 5 COLLI) DN 150 (6"), DP 75 BAR". TRATTO IN COMUNE DI JESI (AN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emanato dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI MONSANO (CONSORZIO 5 COLLI) DN 150 (6"), DP 75 bar", dichiarata la pubblica utilità dell'opera, riconoscendone altresì il carattere di urgenza e indifferibilità, accertata la conformità urbanistica e apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

CHE, con l'istanza assunta al protocollo comunale n. 14588 del 04/03/2024, la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 e Uffici in Piacenza – "Progetti Infrastrutture Centro Nord" – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al Comune di Jesi, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, per aree di terreni ubicati nel territorio del Comune di Jesi indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000;
2. ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.3/2024

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto "Ricollegamento Allacciamento Comune di Monsano (Consorzio 5 Colli) 150 (6"), DP 75 bar". Tratto in Comune di Jesi, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che:

"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili."

- l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii che stabilisce che:

"1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune."

- l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii che stabilisce che:

"1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24."

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.3/2024

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza e aggiornato con note prot. 33188 del 23/05/2024 e prot. 41789 del 27/06/2024, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in Comune di Jesi, appartenenti alle Ditta indicata nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, del DPR 327/2001, con nota prot. n. 23217 e 23205 del 11/04/2024 è stata comunicata ai proprietari delle aree interessate dalla presente procedura espropriativa, a mezzo pec, la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è stata, altresì, comunicata la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di asservimento;

- in esito alla suddetta comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte delle Ditte proprietarie del bene;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio;

il sottoscritto Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ai sensi dell'art. 6, comma 7 del TUES, individuato nel Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio in riferimento alla premessa di cui sopra, che costituisce parte integrale integrante e motivazionale del presente provvedimento

DECRETA

1. di imporre la servitù di metanodotto sulle aree situate nel territorio del Comune di Jesi, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Ricollegamento Allacciamento Comune di Monsano (Consorzio 5 Colli) 150 (6") DP 75 bar", meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento, a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. di dare atto che l'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.3/2024

3. di disporre a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in Comune di Jesi, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

4. di determinare in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, come indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, e calcolate da Snam Rete Gas S.p.A. conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;

DISPONE

che il presente decreto venga trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. provveda alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità e i tempi del sopralluogo e indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

che i tecnici incaricati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., provvedano a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, saranno trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (protocollo.comune.jesi@legalmail.it);

INFORMA

che la Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, è invitata a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (protocollo.comune.jesi@legalmail.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalla Ditta proprietaria delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A. nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alla Ditta proprietaria sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

che nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da questo Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria dei terreni che non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.3/2024

nominato dal Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.

Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da questo Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.

- Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;

che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio e il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni è il sottoscritto Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR Marche, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 TU.

La Dirigente

Barbara Calcagni

(Atto firmato digitalmente)



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio

DECRETO DIRIGENZIALE N° 71 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITÙ E OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER FALCONARA 1° TRATTO DN 100 (4"), DP 75 BAR. TRATTO IN COMUNE DI JESI (AN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emanato dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER FALCONARA 1° TRATTO DN 100 (4"), DP 75 bar", dichiarata la pubblica utilità dell'opera, riconoscendone altresì il carattere di urgenza e indifferibilità, accertata la conformità urbanistica e apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

CHE, con l'istanza assunta al protocollo comunale n. 12928 del 26/02/2024, la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 e Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al Comune di Jesi, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, per aree di terreni ubicati nel territorio del Comune di Jesi indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000;

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

2. ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto "Rifacimento Derivazione per Falconara 1° Tratto DN 100 (4)", DP 75 bar". Tratto in Comune di Jesi, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che:

"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

- l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii che stabilisce che:

“1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.”

- l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con la sopracitata istanza e aggiornato con nota prot. 41789 del 27/06/2024, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza e nelle successive comunicazioni da parte della predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in Comune di Jesi, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, del DPR 327/2001, con note prot. n. 22381, 22344, 22361 e 22365 del 08/04/2024 è stata comunicata ai proprietari delle aree interessate dalla presente procedura espropriativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è stata, altresì, comunicata la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di asservimento; Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

- in esito alla suddetta comunicazione sono pervenute osservazioni da parte di uno dei proprietari interessati acquisite al prot. 25287 del 19/04/2024 e inoltrate con nota prot. 27254 del 30/04/2024 alla Snam rete Gas S.p.A in quanto promotore e beneficiario dell'esproprio in questione;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio;

il sottoscritto Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ai sensi dell'art. 6, comma 7 del TUES, individuato nel Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio in riferimento alla premessa di cui sopra, che costituisce parte integrale integrante e motivazionale del presente provvedimento

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. di imporre la servitù di metanodotto sulle aree situate nel territorio del Comune di Jesi, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Derivazione per Falconara 1° Tratto DN 100 (4"), DP 75 bar", meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento, a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. di dare atto che l'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

3. di disporre a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in Comune di Jesi, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

4. di determinare in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, come indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, e calcolate da Snam Rete Gas S.p.A. conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;

DISPONE

che il presente decreto venga trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. provveda alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità e i tempi del sopralluogo e indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

che i tecnici incaricati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., provvedano a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, saranno

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (protocollo.comune.jesi@legalmail.it);

INFORMA

che le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (protocollo.comune.jesi@legalmail.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

che nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto e occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da questo Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato dal Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.

Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da questo Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.

- Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;

che la responsabile del procedimento espropriativo è la Dott.ssa Agnese Montironi del Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio e il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni è il sottoscritto Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR Marche, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 TU. .

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024

La Dirigente
Barbara Calcagni
(Atto firmato digitalmente)

Classifica 6.5.1; Fascicolo N.7.1/2024



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/401 del 27/05/2024

OGGETTO:

**DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE
TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN
SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE
INDENNITA', AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R.
327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO
"RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO SIMONETTI - DN 100 (4''), DP 75 bar" - TRATTO
IN COMUNE DI OSIMO (AN).**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventisette** del mese di **Maggio** presso la
residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto
segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 7847 del 04/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 cd Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Simonetti – DN 100 (4”), DP 75 bar” – tratto in Comune di Osimo**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;*
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.*

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto "**Rifacimento Allacciamento Simonetti – DN 100 (4'')**", **DP 75 bar**" – tratto in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 -



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto cspropiato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchietti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Vecchietti', is written over the printed name of the official.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 27/05/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

0000030004012024DG



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/408 del 29/05/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI OSIMO 1 PRESA - DN 100 (4"), DP 75 bar" - TRATTO IN COMUNE DI OSIMO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventinove** del mese di **Maggio** presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 7844 DEL 04/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Osimo 1 Presa – DN 100 (4”), DP 75 bar” – tratto in Comune di Osimo**, costituisce opera di miglioramento della



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;*
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.*

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto "**Rifacimento Allacciamento Comune di Osimo 1 Presa – DN 100 (4''), DP 75 bar**", meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
 5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
 7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copic degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchiotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Vecchiotti', written over the printed name of the official.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 29/05/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

0000030004082024DG



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/421 del 06/06/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO LA CEREALE DI MAGI" - DN 100 (4"), DP 75 bar". TRATTO IN COMUNE DI OSIMO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Sei** del mese di **Giugno** presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 7137 DEL 27/02/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONSIDERATO che il metanodotto “**Ricollegamento Allacciamento La Cereale di Magi**” – DN 100 (4”), DP 75 bar” – tratto in Comune di Osimo, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l’art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. *Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.*

2. *Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:*

a) *per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;*

b) *allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.*

3. *Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.*

4. *Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.*

5. *In assenza della istanza dei proprietari, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;*

VISTO l’art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. *Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.*

2. *Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.*

VISTO l’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. *Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchiotti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, è DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto “**Ricollegamento Allacciamento La Cereale di Magi**” – DN 100 (4”), DP 75 bar”, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
 5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
 7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchiatti

**COMUNE DI OSIMO***Provincia di Ancona***VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 06/06/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/462 del 27/06/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA', AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI CAMERANO" DN 150 (6"), DP 75 bar" . TRATTO IN COMUNE DI OSIMO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventisette** del mese di **Giugno** presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 9679 DEL 18/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Camerano**” DN 150 (6”), DP 75 bar”. **Tratto in Comune di Osimo**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l’art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;*
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.*

3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l’art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Camerano**” DN 150 (6”), DP 75 bar”, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchiotti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchiotti

**COMUNE DI OSIMO***Provincia di Ancona***VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Data 28/06/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

000030004622024DG



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/463 del 27/06/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA', AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI CASTELFIDARDO" DN 150 (6"), DP 75 bar - TRATTO IN COMUNE DI OSIMO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventisette** del mese di **Giugno** presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l' "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 9241 DEI. 14/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di Castelfidardo**” **DN 150 (6”) DP 75 bar – tratto in Comune di Osimo**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l’art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l’art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa onoraria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, è DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto **“Rifacimento Allacciamento Comune di Castelfidardo” DN 150 (6”), DP 75 bar**, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
 5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
 7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchiotti



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 28/06/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

**DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE UFFICIO TECNICO**

n. 03/502 del 10/07/2024

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO COLLEGAMENTO COMUNE DI ANCONA 2 PRESA" DN 300 (12") DP 75 bar. TRATTO IN COMUNE DI OSIMO (AN).

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Dieci** del mese di **Luglio** presso la residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalla Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 7845 DEL 04/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Osimo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Osimo (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Collegamento Comune di Ancona 2 presa “DN 300 (12”) DP 75 bar. Tratto in Comune di Osimo (AN)**”, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all’aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l’art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;*
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.*

3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l’art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1.Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Osimo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, è DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Osimo (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto **“Rifacimento Collegamento Comune di Ancona 2 presa “ DN 300 (12”) DP 75 bar.**, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Osimo**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.osimo@emarche.it);

8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.osimo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente del Dipartimento del Territorio del **Comune di Osimo**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Vecchiatti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Vecchiatti', is written over the printed name of the official.

**COMUNE DI OSIMO***Provincia di Ancona***VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 12/07/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tieri

0000030005022024DG



COMUNE di POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -URBANISTICA

Copia

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 18-06-2024

Oggetto: **DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER ANCONA DN 200 (8)", DP 75 BAR - TRATTO IN COMUNE DI POLVERIGI (AN).**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di giugno, il Responsabile del AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -URBANISTICA, BAIONI LUCA:

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n 1036 del 25/03/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Polverigi**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Polverigi (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 7 bis comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis;

CONSIDERATO che il metanodotto "**Rifacimento Derivazione per Ancona DN 200 (8''), DP 75 bar**" - **tratto in Comune di Polverigi (AN)**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può

AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -URBANISTICA n. 51 del 18-06-2024 - pag. 2 - Comune di POLVERIGI

chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Polverigi**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è l'Ing. Luca Baioni, Responsabile del Settore Tecnico del **Comune di Polverigi**;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Polverigi (AN)**, interessate

AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -URBANISTICA n. 51 del 18-06-2024 - pag. 3 - Comune di POLVERIGI

dalla realizzazione del metanodotto "**Rifacimento Derivazione per Ancona DN 200 (8"), DP 75 bar**", meglio individuate con il colore rosso nell' Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, E ALTRESI DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Polverigi**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam

AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -URBANISTICA n. 51 del 18-06-2024 - pag. 4 - Comune di POLVERIGI

Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del **Comune di Polverigi**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.polverigi@pec.it);
8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.polverigi@pec.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune,

ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è l'Ing. Luca Baioni, Responsabile del Settore Tecnico del **Comune di Polverigi**;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -
F. URBANISTICA



Il presente provvedimento viene pubblicato il 01-07-2024 per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Polverigi lì,01-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Mita Ministrini

Il presente atto è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Polverigi,01-07-2024

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO MANUTENTIVO-LL.PP. -



Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE UFFICIO TECNICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE N. 74 DEL 17-06-24
REGISTRO GENERALE N. 266**

Oggetto: DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA
--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette, del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174;

OGGETTO: DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI SAN COSTANZO DN 100 (4)", DP 75 BAR - TRATTO IN COMUNE DI SAN COSTANZO (PU).

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08 Giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 Aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 Aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n° 2355 del 23/02/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di San Costanzo**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di San Costanzo (PU)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della Legge n. 108 del 29/07/2021 che ha introdotto l'art 2 bis al Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art. 2 bis del D.Lgs. n.108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “**Rifacimento Allacciamento Comune di San Costanzo DN 100 (4”), DP 75 bar” – tratto Comune di San Costanzo (PU)**, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide;

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla Legge 21 Dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50;

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima;

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali;

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune;

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n.327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di San Costanzo**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è l'Arch. Fabrizio Carbonari, Responsabile Settore Tecnico del **Comune di San Costanzo**;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

METANODOTTO di aree in **Comune di San Costanzo (PU)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto **“Rifacimento Allacciamento Comune di San Costanzo DN 100 (4”), DP 75 bar”**, meglio individuate con il colore rosso nell’Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 08 Giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. L’imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
3. A favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di San Costanzo**, meglio individuate con il colore verde nell’Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell’Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 del D.P.R.

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

n.327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. n. 327/2001;

5. Il presente decreto è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n.327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del **Comune di San Costanzo**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
7. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. n.327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.sancostanzo@emarche.it);
8. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.sancostanzo@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive,

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 0007366 del 21-06-2024 Cat. 6 Cl. 8

- le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A,
- non avvalersi di un tecnico di fiducia, in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo n.41 del D.P.R. n.327/2001;

10. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è l'Arch. Fabrizio Carbonari Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Costanzo;
12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
f.to CARBONARI FABRIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Municipale, li 21-06-2024

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
f.to CARBONARI FABRIZIO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li 21-06-2024

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
CARBONARI FABRIZIO

COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

n° 848 del 02/07/2024

Oggetto: **DETERMINA DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI SENIGALLIA 3° PRESA – DN 100 (4)", DP 75 bar" – TRATTO IN COMUNE DI SENIGALLIA (AN).**

IL RESPONSABILE

- PREMESSO che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- RICHIAMATO l'art. 44 dello Statuto Comunale;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026 di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011";
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 298 in data 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2024/2026";
- RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 985 del 28/12/2023, con cui è stato attribuito, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza dal 01/01/2024 e sino alla fine del mandato amministrativo, l'incarico di Responsabile Area Funzionale 9 "Area Tecnica Territorio ed Edilizia Privata" all'Arch.Silvia Cognini;

DATO ATTO che il/la sottoscritto/a, competente a adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende necessario procedere all'approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, e riconoscimento del carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche, con particolare riferimento all' “art. 9- Delega in materia di esproprio”;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n. 2024/19524 del 08/04/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Senigallia**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Senigallia (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

- 1) ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
- 2) ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO che :

-con nota prot. 2024/27089 del 14/05/2024 è stato comunicato al proprietario delle aree oggetto del presente provvedimento, di cui in allegato, con raccomandata A.R. n. 20137972213-6 del 15-05-2024, l'avvenuta

approvazione dell'atto da cui deriva la pubblica utilità dell'opera, nonché approvazione del vincolo espropriativo e deposito dello stesso (art. 17 DPR n. 327/2001);

- tale nota risulta essere stata ritirata dal soggetto interessato presso l'ufficio postale competente il giorno 19 giugno 2024;

- che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto "**Ricollegamento Allacciamento Comune di Senigallia 3° Presa – DN 100 (4'')**", **DP 75 bar**" – tratto in Comune di Senigallia, costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.";

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Senigallia**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 3) A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Senigallia (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto **“Ricollegamento Allacciamento Comune di Senigallia 3° Presa – DN 100 (4”), DP 75 bar”**, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
- 4) L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITÙ A CARICO DEI FONDI INTERESSATI prevede quanto segue:
- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

- 5) A FAVORE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Senigallia**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- 6) DI APPROVARE LE INDENNITÀ PROVVISORIE, DA corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, che sono state determinate da SNAM RETE GAS S.P.A. in via d'urgenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
- 7) IL PRESENTE DECRETO è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
- 8) LA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;
- 9) I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (**comune.senigallia@emarche.it**);
- 10) LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (**comune.senigallia@emarche.it**) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A. nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
- 11) NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE DITTE PROPRIETARIE sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questo Comune. Entro lo stesso

termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive; Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;

- 12) DI DARE ATTO con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- 13) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo è **Dott.ssa Silvia Cognini**, Responsabile dell'Area 9 – Tecnica territorio ed Edilizia Privata del **Comune di Senigallia**;
- 14) AVVERSO IL PRESENTE DECRETO è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.
- 15) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto le somme dovute per l'indennità sono a carico della ditta SNAM RETE GAS S.P.A.;

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Cod. Armonizzato Piano Finanziario	Movimento	Importo	Soipe Libro IVA	CIG
Descrizione capitolo							

Documenti Allegati al presente Provvedimento:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Piano Particellare	PP_Ric_all_Com_di_Senigallia_3p_SENIGALLIA.pdf	ALLEGATO PARTE INTEGRANTE	18/06/2024
(F7F5608D58C51B9F531DD35E39AC0F4337C237BC8E80380EFAFA1B0740CF23F8)			

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Silvia Cognini)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



COMUNE DI
TRECASTELLI
PROVINCIA DI ANCONA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA LL.PP. - MANUTENZIONE - GESTIONE
PATRIMONIO - DEMANIO

N. 170
Del 11-06-2024

=====

OGGETTO:

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE DELLA SOCIETA SNAM RETE GAS S.P.A., CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI), CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 52-SEXIES E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001, DI AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI SENIGALLIA 3 PRESA DN 100 (4"), DP 75 bar. TRATTO IN COMUNE DI TRECASTELLI (AN).

=====

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 569 registro di pubblicazione Trecastelli lì,
18-06-2024

Si attesta che copia del presente provvedimento viene affisso oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SECCHIAROLI SABRINA

=====

IL RESPONSABILE DELLA VI^A U.O.

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscendone altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la Legge Regionale n 17 del 18 aprile 1979 dei Lavori Pubblici emessa dalle Regione Marche;

VISTA l'istanza assunta al protocollo comunale n 2085 del 26/02/2024, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza – “Progetti Infrastrutture Centro Nord” – Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto al **Comune di Trecastelli**, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel **Comune di Trecastelli (AN)** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;

VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che “costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti” le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021;

CONSIDERATO che il metanodotto “**Ricollegamento Allacciamento Comune di Senigallia 3 Presa DN 100 (4”), DP 75 bar” - tratto in Comune di Trecastelli (AN)**,

costituisce opera di miglioramento della flessibilità della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.”;

VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:

“1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù,

indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.”;

VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.A., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in **Comune di Trecastelli**, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è l'Ing. Stefano Caiterzi, Responsabile della VI^a U.O. del Comune di Trecastelli, nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 25/03/2023;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. CHE, a favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, è DISPOSTA LA SERVITÙ DI METANODOTTO di aree in **Comune di Trecastelli (AN)**, interessate dalla realizzazione del metanodotto **“Ricollegamento Allacciamento Comune di Senigallia 3 Presa DN 100 (4”), DP 75 bar”**, meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura della società Snam Rete Gas S.p.A., venga:
 - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
 - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;
3. L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno

- agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
4. che, a favore della SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, è ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in **Comune di Trecastelli**, meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. È facoltà della Società Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
5. Le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;
6. La presente Determinazione è trascritta senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Società SNAM RETE GAS S.p.A., e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del **Comune di Trecastelli**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
7. La SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei

terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

8. I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. a questo Comune alla casella di posta elettronica certificata (comune.trecastelli@emarche.it);
9. Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitate a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questo Comune (comune.trecastelli@emarche.it) e per conoscenza alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questo Comune, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura della Società SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
10. Nel caso in cui vi sia il rifiuto o il silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., a seguito di specifica ordinanza emessa da codesto Comune, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
 - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., produrre a questo Comune, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennità definitive.
Le spese per la nomina dei tecnici verranno liquidate da codesto Comune ai sensi dell'art. 21 comma 6 lettera "a" e poste a carico del proprietario e/o del beneficiario dell'esproprio secondo quanto stabilito alla lettera "b" dell'articolo sopra richiamato. Sul punto si significa che il "beneficiario dell'esproprio" è la Società SNAM RETE GAS S.P.A.
 - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
11. Di dare atto che con il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 53 del 13/02/2024, emesso dalla Regione Marche, è stato

approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, riconosciuto altresì il carattere di urgenza ed indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

12. Di dare atto che il responsabile del procedimento espropriativo è l'Ing. Stefano Caiterzi, Responsabile della VI[^] U.O.;
13. Il sottoscritto Ing. Stefano Caiterzi, nella sua qualità di Responsabile della VI[^] U.O., in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
14. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAITERZI STEFANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LL.PP.- MANUTENZIONE- GESTIONE
PATRIMONIO -DEMANIO
CAITERZI STEFANO

SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla Determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trecastelli, lì

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
MORETTI GIANLUCA

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

**GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI
ANNUNCI NEL SITO:**

<http://bur.regionemarche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regionemarche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)